

CCCX.

2ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1884

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Sul processo verbale parla il deputato Fili-Astolfone. — Senza discussione si approvano i rimanenti capitoli, il totale della spesa ordinaria e straordinaria del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e l'articolo unico del disegno di legge. — Discussione del bilancio del Fondo per il culto — Parlano i deputati Penserini, Fili-Astolfone, Lanzara, Merzario, Lazzaro, Capo, Balestra, Panattoni ed il relatore deputato Romeo. — Il deputato Sonnino Sidney presenta la relazione sul bilancio dell'entrata. — Il deputato Randaccio raccomanda che il disegno di legge relativo alla marineria mercantile sia iscritto nell'ordine del giorno della tornata mattutina.*

La seduta comincia alle ore 2, 20 pomeridiane.
Di San Giuseppe, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Presidente. L'onorevole Fili-Astolfone ha facoltà di parlare sul processo verbale.

Fili Astolfone. Nella tornata di ieri e per una raccomandazione che rivolsi all'onorevole commissario regio relativamente all'istituzione di una seconda sezione nel tribunale di Girgenti, si è incorso in un equivoco: è stato detto che una delle ragioni per le quali io ho domandato questa istituzione, si riferiva ad un ammasso di cause arretrate; questo è ciò che trovo nel resoconto sommario.

Ora a me corre l'obbligo di rettificare l'inesattezza, e spiegare che io ho chiesto l'istituzione di una seconda sezione, per necessità di servizio derivante dalla quantità degli affari, e dalla impossibilità in cui il personale che deve sopportarne il peso si sarebbe potuto trovare a lungo andare, ma nello stesso tempo, rendendo lode alla diligenza di quei magistrati, aveva notato che al 31 dicembre ultimo, l'anno giuridico si chiuse con un'ammirevole bilancio perchè le cause discusse furono tutte decise.

Fatta questa rettificazione non ho altro da aggiungere.

Presidente. Si terrà conto di questa sua osservazione nel processo verbale della seduta d'oggi.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale s'intenderà approvato.

(È approvato.)

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia: l'onorevole Clementi, di giorni 8; l'onorevole Franchetti, di giorni 8.

(Sono conceduti.)

Seguito della discussione sullo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e del Fondo pel culto.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e del Fondo pel culto, per l'anno 1884-85.

La discussione è rimasta sospesa al capitolo 11, che fu approvato.

Passeremo ora ai capitoli successivi.

(Sono approvati, senza discussione, i seguenti capitoli:)

Capitolo 12. Paghe, assegni e sussidi per l'esecuzione delle sentenze penali (Spese fisse), 4,000 lire.

Capitolo 13. Pigioni (Spese fisse), lire 53,615.

Categoria quarta - *Partite di giro* — Capitolo 14. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, 120,057. 18 lire.

Titolo secondo — *Spesa straordinaria* — Categoria prima (Spese effettive) — Spese generali. — Capitolo 15. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse), lire 3,303.

Capitolo 16. Assegni di disponibilità (Spese fisse, lire 62,504.

Spese per l'amministrazione giudiziaria — Capitolo 17. Sussidi agli uscieri in mancanza di proventi e pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge, lire 10,000.

Capitolo 18. Spese per compiere alcuni studi ed esperimenti relativi alla prova generica dei reati di veneficio, lire 10,000.

Stanziamiento complessivo a cui ascende il bilancio di grazia e giustizia, lire 33,451,637. 18.

Chi approva questo stanziamento è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Do nuovamente lettura dell'articolo 1° del disegno di legge, di cui fa parte integrante l'allegato che è stato approvato per alzata e seduta:

“ Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A). ”

Chi è d'avviso d'approvare quest'articolo 1° è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

“ Art. 2. L'amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

“ a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella B);

“ b) a far pagare le proprie spese ordinarie o straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella C).

“ Per gli effetti di che all'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n° 5026, sono considerate *Spese d'ordine ed obbligatorie dell'amministrazione del Fondo per il culto* quelle descritte nell'elenco n° 1 annesso alla presente legge.

“ Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n° 2, annesso alla presente legge, potrà l'amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati. ”

Dichiaro aperta la discussione generale sulla Tabella B, ossia sul bilancio del Fondo per il culto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Penserini.

Penserini. Il bilancio presentato quest'anno sull'amministrazione del Fondo per il culto dimostra che si è finalmente ottenuto il pareggio tra le entrate ordinarie del Fondo per il culto e le sue spese ordinarie. Credo quindi che sia giunto il momento nel quale il Governo e la Camera si debbano preoccupare della via da seguire per l'avvenire; imperocchè da quest'anno in poi cominceranno annualmente a verificarsi degli avanzi per la graduale estinzione delle pensioni.

La via che vorrebbe seguire l'amministrazione del Fondo per il culto, è la ricostituzione di quella parte del patrimonio che è stata distratta per potere far fronte, negli anni in cui le rendite erano insufficienti, agli oneri delle pensioni e agli altri a cui dovette sottostare quell'amministrazione. Mi pare che essa faccia ascendere ad una cifra molto rilevante la ricostituzione del patrimonio; se non m'inganno, sorpassa i 60 milioni, secondo i calcoli di detta amministrazione.

L'onorevole relatore ha già notato nella sua diligente e perspicua relazione che ciò richiederebbe un tempo assai lungo, troppo lungo, che rimanderebbe non alla seconda, ma forse alla terza generazione dopo noi i beneficii che dal patrimonio del Fondo per il culto si attendono i comuni.

Aggiungasi un'altra considerazione: è vero che, secondo la legge del 1866, il concetto dell'amministrazione è corretto, è cioè conforme alla legge istessa, la quale, contemplando il caso che a quell'amministrazione occorresse di contrarre debiti per far fronte alle pensioni, disponeva che i benefici-riservati ai comuni non avessero effetto se non dopo che era pagato quel debito, in altri termini

dopo ricostituita quella parte di patrimonio che si era alienata. E qui non ho nessun appunto a fare al modo di vedere dell'amministrazione, la quale naturalmente deve attenersi alle leggi che ora governano l'amministrazione istessa. Però, quando il legislatore nel 1866 faceva quelle disposizioni non poteva prevedere ciò che è avvenuto di poi, voglio dire quanto fu disposto dalla legge successiva del 1867, la quale, prelevando a favore dello Stato il 30 per cento sul Fondo del culto, ha necessariamente stremato d'assai le rendite del medesimo. Ora, il legislatore del 1866 ha potuto e doveva credere che, se un debito sarebbe stato necessario, questo sarebbe stato di poca entità, e che quindi quella prescrizione di dover ricostituire il patrimonio, prima che i benefici riservati ai comuni avessero la loro attuazione, non li avrebbe differiti a tempo molto lontano. Invece, per quello che è avvenuto di poi, abbiamo questo stato di cose che, secondo i calcoli dell'amministrazione, la ricostituzione del patrimonio importerebbe la cifra di sessanta milioni ed anche al di là, e quindi occorrerebbe un tempo molto lungo per ricostituirlo.

Infatti con gli avanzi annui, i quali andranno mano mano aumentando, ma che ad ogni modo sono sempre di una cifra relativamente modesta, per cumulare sessanta milioni, è chiaro che occorrerebbe una lunga serie di anni.

Quindi io credo che non si debba attendere in ciò quella disposizione, ma che il Governo debba proporre alla Camera una legge la quale modifichi in questa parte, se è necessario farlo per legge, la disposizione di quella del 1866.

In ogni caso poi, quando cioè si dovesse ricostituire la parte di patrimonio alienato, io faccio osservare che anche secondo la legge esistente non sarebbe mica giusto di ricostituirlo con la rendita intera del Fondo pel culto.

Imperocchè io appresi dalle pubblicazioni ufficiali che il debito nella massima parte, se non per intero, è derivato dall'onere maggiore delle pensioni monastiche; e perciò grava e deve gravare il patrimonio regolare. Il far contribuire la rendita dell'intero patrimonio del Fondo per il culto alla ricostituzione del patrimonio, vorrebbe dire erogare gli avanzi del patrimonio secolare a beneficio del patrimonio regolare. E la conseguenza sapete quale sarebbe? Sarebbe questa, di fare contribuire i comuni, col ritardare i benefici loro assicurati dalla legge, a ricostituire un patrimonio, il quale poi in definitivo spetterebbe loro solo per un quarto, e per tre quarti all'erario dello Stato; vale a dire che si farebbero contribuire i comuni a cumulare una somma non già in proporzione della fu-

tura ripartizione, ma in assai più larga misura, a beneficio dello Stato.

Ora voi vedete, da questo, quanto danno ne riceverebbero i comuni. E non solo, ma costituirebbe pure una ingiustizia fra i diversi comuni. Imperocchè la legge, quel quarto del patrimonio regolare che riserva ai comuni, non lo distribuisce mica a tutti i comuni dello Stato, ma lo riserva a quei soli, nel cui territorio trovavansi gli enti soppressi. Ora voi invece, facendo contribuire il patrimonio secolare a ricostituire il regolare, fareste contribuire tutti i comuni dello Stato alla ricostituzione di un patrimonio, per darne, come ho detto, tre quarti all'erario dello Stato, ed un quarto, non già a tutti i comuni, ma a quelli soltanto in cui erano gli enti soppressi. In altre parole, sottrarreste indebitamente ed ingiustamente ad alcuni comuni, per darlo in massima parte allo Stato, e per un quarto ad altri comuni.

Voi comprenderete facilmente, spero, che le gravi conseguenze che ne deriverebbero debbono assolutamente essere evitate. Vado più oltre, e rilevo altra conseguenza pur deplorabile, a mio modo di vedere, che deriverebbe dal voler attendere alla ricostituzione del patrimonio con gli avanzi anche del patrimonio secolare; e sarebbe di ritardare indefinitamente la soddisfazione dell'onere portato dal n. 4 dell'articolo 28 della legge del 1866, quello cioè delle congrue ai parroci, i cui benefici non giungono a 800 lire. Se i parroci debbono aspettare, per avere queste benedette congrue, che sia ricostituito il patrimonio distratto in circa 60 milioni, troppo dovranno aspettare! Non solo non avranno niente gli attuali, ma nemmeno i successori, ed i successori dei successori. Ora questo credo che sia un danno grave dal punto di vista dell'equità, ed anche della legittima aspettativa creata dalla legge del 1866. Ed il danno ridonderebbe anche a carico dei comuni; inquantochè voi sapete che, date le congrue ai parroci dal Fondo del culto, i comuni che ora le pagano in alcune provincie del regno, ne sarebbero disgravati.

Nelle provincie meridionali, per esempio, giustamente o ingiustamente, non è qui il caso di discorrerne, l'onorevole Della Rocca lo ricordò anche l'anno scorso, vi sono dei comuni che per sentenze o giudicati hanno l'obbligo di dar le congrue a quei parroci che non ne hanno a sufficienza. Ora questi comuni ne sarebbero disgravati quando il Fondo del culto fosse in grado di dar le congrue a quei parroci, poichè non le debbono avere due volte. Infine il ritardare indefi-

nitamente l'adempimento dell'onere per le congrue, è deplorabile anche in riguardo alla abolizione delle decime.

Ed invero la difficoltà più grave, a mio modo di vedere, per la legge dell'abolizione delle decime, dipende appunto dalle congrue. Si dice: aboliamo le decime; trattasi di un abuso che dev'essere tolto.

Su questo io credo che la parte liberale della Camera sia tutta concorde. Ma che ne avviene poi?

Si osserva: ora aboliamo le decime. Ma se in conseguenza di quest'abolizione rimangono alcuni parroci che non avranno di che vivere, non è tollerabile la cosa. Che dovrà dunque sostituirsi alle decime? Chi dovrà dare al parroco quello che in conseguenza dell'abolizione delle decime verrà a mancargli? È questa una delle difficoltà grandi della legge. Il Governo in tutti i disegni di legge presentati, a cominciare da quello dell'onorevole Mancini, se non erro, e venire fino a quelli presentati poi dal Conforti, dal Villa e finalmente dallo Zanardelli, ha proposto sempre che temporaneamente ci pensino i comuni, fino a quando sia in grado il Fondo pel culto di adempiere l'onere delle congrue.

Non è qui il caso di discutere questa proposta: la richiamo solamente per far vedere come il ritardare indefinitamente la concessione delle congrue ai parroci crei un ostacolo alla legge per l'abolizione delle decime.

Io dunque insisto, perchè a me pare indispensabile di cominciare da questo: separare nettamente la contabilità e l'amministrazione dei due patrimoni, secolare e regolare; e vedere esattamente qual parte del debito contratto, o meglio della distrazione finora avvenuta del patrimonio, sia attribuibile piuttosto all'uno che all'altro patrimonio. Fatto questo, tenendo distinta la contabilità e l'amministrazione, quando le rendite del patrimonio secolare lascino un avanzo, applicarlo agli scopi che la legge del 1866 ha voluto, cominciando dalle congrue ai parroci, per poi scendere al disgravio dei comuni dagli altri oneri di culto che ora sopportano; e non già volgerlo a profitto e a ricostituzione del patrimonio regolare, per poi regalarne tre quarti allo Stato e l'altro quarto ad alcuni comuni favoriti a danno degli altri.

Quindi io raccomando vivamente al Governo che voglia entrare in quest'ordine d'idee, proponendo, ove occorra, un disegno di legge alla Camera perchè si distingua l'amministrazione dei due patrimoni e si attribuisca *unicuique suum*.

Un altro argomento sul quale io richiamo specialmente l'attenzione del regio commissario è

quello, che già ha formato oggetto di rilievi per parte della Commissione e del diligentissimo relatore, la lista cioè lunghissima e per niente confortante di questioni tuttora pendenti tra le amministrazioni del demanio e del Fondo del culto. Ma bisogna uscirne una volta! Non bisogna eternarle queste questioni; non bisogna neppure permettere che vadano a finire davanti ai tribunali. Ed il Governo ha fatto bene a non permetterlo.

Sarebbe, a mio credere, uno scandalo, o almeno sarebbe cosa non conveniente, che queste due amministrazioni finissero a piatire avanti ai tribunali, come purtroppo è avvenuto talvolta tra l'amministrazione degli economati generali e quella del Fondo del culto, che le abbiamo viste piatire davanti ai tribunali, benchè dipendano entrambe da uno stesso Ministero. Bisogna dunque trovar modo di finirle; e poichè non si può permettere che si finisca nella via giudiziaria, a me pare che si debba costituire con un disegno di legge, ove occorra, un potere dirò così arbitrale; una Commissione la quale con poteri arbitrari definisca inappellabilmente tutte queste questioni tra le due amministrazioni. E così la si farà finita una buona volta, e ciascuno desisterà dalle proprie pretese, dopo che questo potere abbia definito chi ha torto e chi ha ragione.

L'anno scorso nella discussione di questo bilancio fu richiamata l'attenzione del guardasigilli d'allora sopra un altro bisogno, che più volte era stato fatto presente dall'amministrazione stessa del Fondo del culto; intendo di parlare di una legge la quale stabilisca un termine perentorio ai patroni dei benefici e delle cappellanie soppresse in alcune provincie per far valere i loro diritti.

L'onorevole Bastari può insegnarmi qual'è lo stato presente della legislazione. La legge del 1867 stabilì un termine perentorio, ma non fu applicato a tutte le provincie dello Stato; per molto essendo rimasta sospesa ogni disposizione, sino a che non andò in vigore la legge successiva del 1870.

Ma questa legge del 1870 non prescrisse un termine perentorio; onde avviene che in molte provincie dello Stato i patroni non hanno nessun termine perentorio definito, entro il quale far valere le loro ragioni. Ciò, oltre a costituire una ineguaglianza di trattamento legislativo fra una e l'altra provincia dello Stato, essendovi un termine perentorio per le une e non per le altre, costituisce un grave inconveniente per l'Amministrazione; imperocchè avviene che l'Amministrazione è in possesso di una massa non indifferente di beni dei quali non ardisce di disporre, perchè sa che

possono essere affacciate, e forse sono state fatte intravedere, delle pretese di rivendicazione per parte dei patroni.

Intanto alcuni di questi patroni sono diligenti, altri dormono e lasciano in imbarazzo l'amministrazione, la quale non sa se debba passare questi fondi al demanio per venderli e avere la sua rendita, o se debba restituirli ai patroni, e in questa incertezza li amministra come una *res* che attenda il *dominus*.

Quindi anche su questo inconveniente io richiamo l'attenzione del Governo, affinché sia provveduto.

Una lista che non è allegata al bilancio, ma che in generale la Camera conosce e che si potrebbe facilmente compilare, è quella delle molte questioni tra l'amministrazione del Fondo per il culto e gli economati generali.

Anche questo stato di cose bisogna che abbia un termine. E per questa parte non è il caso di suggerire lo stesso rimedio sopra indicato per troncane le questioni fra il demanio e il Fondo per il culto.

In questo caso a me pare che sia migliore e più spedita una soluzione radicale, la quale del resto non è inventata da me, ma era già stata proposta dall'onorevole ministro Villa, in un disegno di legge che comprendeva molte altre cose, e fra le altre anche questa, di riunire cioè in una le diverse amministrazioni del patrimonio ecclesiastico e dei benefici vacanti. Così naturalmente queste questioni sarebbero radicalmente finite, perchè l'uno e l'altro patrimonio spetterebbe a un'unica amministrazione.

E non solo per questa ragione io prego il Governo a riflettere se non sia conveniente di ripresentare se non tutto, una parte di quel disegno di legge presentato dal ministro Villa, ma anche per altra ragione: ed è che realmente con questa molteplicità di amministrazioni, una parte rilevante della rendita va consumata in spese di amministrazione.

Se qualcheduno si volesse prendere la pena, come me la son presa io, ma non voglio dar noia alla Camera leggendo delle cifre, se qualcheduno, dico, si prenda la pena di raccogliere le cifre delle spese di amministrazione e del Fondo pel culto, e di tutti gli Economati generali, e ne faccia proporzione con la rendita, vedrà che proprio le spese di amministrazione sono al di là di ogni misura discreta.

Ed è naturale. Non è colpa di nessuno, è colpa di avere creato e di mantenere troppe amministrazioni, quando si potrebbero restringere e unificare.

Ma c'è anche di peggio. Adesso col sistema in vigore per l'amministrazione degli Economati, in

fondo che cosa avviene? Avviene che queste amministrazioni si sottraggono al controllo del Parlamento e della Corte dei conti.

È vero che il ministro, in forza di una disposizione della legge del 1867, presenta alla Camera i consuntivi; ma questo non è controllo sufficiente. Coi soli consuntivi, presentati poi ad esercizi già chiusi due, o tre anni prima, non è possibile un serio controllo per parte del Parlamento.

Ora, voi vedete che questo è un inconveniente abbastanza grave, il quale in passato dette luogo a qualche abuso. Si noti che io non accenno al presente, ma ad un passato abbastanza lontano: ma a me consta che questa condizione di cose fu causa di abusi, nel senso che una parte delle rendite degli Economati generali furono impiegate a scopi, che non erano contemplati dal regio decreto, che regola la erogazione delle rendite dei benefici vacanti.

E, poichè sono in argomento degli economati generali, io prego l'onorevole commissario regio di rivolgere specialmente la sua attenzione all'economato generale di Bologna: io ho ragione di credere che non sia del tutto regolare, o, meglio, non sia del tutto al corrente quell'amministrazione, perchè avvengono dei ritardi, i quali certo non fanno comodo a nessuno, e non fanno l'elogio di quell'amministrazione. Io credo bensì, e debbo dirlo per lealtà, che ciò non sia da attribuirsi all'attuale economo generale: comunque, è bene che il Governo vi volga una speciale attenzione, per vedere se sia il caso di trovare qualche mezzo a togliere gli inconvenienti degli arretrati.

Ed un'altra raccomandazione a questo proposito io debbo fare. Vi è un fondo speciale detto *delle parrocchie povere di Montefeltro*. Ci fu un monsignore vescovo, il quale in un lucido intervallo, quando ritornarono i frati colla reazione nel 1815, fece questo di buono, che, invece di restituire alcuni conventi, costituì un Monte per sussidiare i parroci poveri.

Questa amministrazione speciale, questo Monte è passato alla direzione, all'amministrazione dell'economato generale di Bologna. In passato è stato amministrato male, tantochè alcuni parroci ancora sono creditori di una parte di quei sussidi che erano a loro dovuti.

Peggio ancora: una parte di quel patrimonio è andata perduta, a quanto so, per incuria di chi l'amministrava.

Ora, onorevole commissario regio, non crede Ella giusto che quell'amministrazione, la quale per incuria propria o dei suoi subalterni od agenti ha

lasciato andar dispersa una parte di quel patrimonio, invece di cumulare ogni anno un qualche residuo per aumentare il suo patrimonio, reintegri quel Monte che per sua colpa è stato diminuito e che serve a sussidiare parroci che sono realmente poveri, ma poveri sino al punto che se non avessero l'elemosina delle messe per giunta alla loro prebenda, dovrebbero stender la mano?

Io richiamo su ciò la speciale attenzione dell'onorevole commissario regio, perchè prenda cognizione delle vere cause, della avvenuta diminuzione di quel Monte, che secondo me, si deve specialmente alle poche cautele, alla poca diligenza dell'amministrazione.

L'onorevole commissario regio richiami a sè la cosa e se realmente i fatti stanno così come io ritengo, a me par giusto che quell'amministrazione reintegri la parte perduta del Monte pei sussidi.

Mi sia ora permesso di esprimere una mia idea come argomento di studio al Governo.

Io ha già detto che a me non pare debbasi procedere alla ricostituzione di quella parte di patrimonio distratta dal Fondo pel culto: ho detto che in ogni caso non dovrebbe contribuire il patrimonio secolare a vantaggio del regolare. Ora aggiungo che neppure il patrimonio regolare è opportuno che sia tenuto ancora per un'infinità di anni in amministrazione per rifarsi delle somme distratte; imperocchè sarebbe molto costosa tale amministrazione. Ed io credo che i comuni, per il quarto che loro spetta, preferirebbero prenderlo piuttosto da quello che resta, invece di aspettare la ricostituzione dell'intero patrimonio; perchè naturalmente anch'essi concorrerebbero alla spesa di amministrazione per la ricostituzione in parola, spesa assai maggiore di quella che i comuni incontrerebbero amministrando direttamente la loro quota.

Questo per quanto riguarda i comuni. E per quel che riguarda l'erario dello Stato, ch'è l'eredità dei 3/4, crede il Governo che sia proprio opportuno di attendere che sia ricostituito questo patrimonio, senza poterne profittare per una lunga serie d'anni? Io credo che se il Governo facesse per le pensioni monastiche, che ancora rimangono in corso, un'operazione del genere di quella che ha fatto relativamente alle pensioni degli impiegati civili, operazione che, per quanto riguarda il Fondo per il culto, sarebbe tanto più facile, inquantochè si tratta di una quantità di pensionati che non si rinnova, che andrà a sparire, ed ogni anno più rapidamente, poichè la progressione, per ragione di età, sarà non soltanto aritmetica, ma (non so se uso a proposito l'espressione) sarà forse geo-

metrica; se il Governo, dico, si determinasse a quest'operazione, esso potrebbe farla più utilmente e più facilmente di quello che abbia fatto per le pensioni degli impiegati civili.

Allora che cosa ne seguirebbe? Ne avverrebbe che distrarrebbe un'altra parte del patrimonio per costituire un capitale, che cogli interessi e col graduale suo esaurimento servirebbe al pagamento delle pensioni, ma immediatamente libererebbe il residuo del patrimonio.

E qual uso migliore ne potrebbe fare lo Stato, qual uso migliore ne potrebbero fare i comuni che quello di venire in aiuto all'istruzione elementare? Non vi pare che quest'uso risponderebbe maravigliosamente alle pie intenzioni di coloro i quali in origine donarono questi beni? Il sovvenire i maestri, l'istruzione elementare, è un problema che preoccupa la mente del Governo e la mente di noi tutti. Ora, se voi in questo Fondo del culto poteste trovare il modo, facendo l'operazione che io vi indicava, di soddisfare a questo bisogno, senza aggravare il bilancio dello Stato, voi fareste una riforma liberale ed economicamente e finanziariamente utile.

Io espongo quest'idea come argomento di studio al Governo e spero che esso voglia occuparsene.

Infine, e concludo, io desidero che il Governo liberale si mostri ardito nel prendere l'iniziativa delle riforme che ancora si attendono.

Abbiamo un clero povero nei parroci; non si trova ancora il mezzo di sovvenirlo; ed è un danno, un danno anche politico; e perchè non mettete la mano sopra il numero esuberante delle mense vescovili? Perchè a chi ha il superfluo non lo togliete con l'aggravare, anche di più di quel che sia ora, la imposta di concorso, stabilita dalla legge del 1866, sopra un certo limite di rendita (oltre il quale si può chiamare realmente *superfluo*), per darlo a quelli che si trovano in bisogno, in bisogno vero, giacchè molti parroci lottano con le necessità quotidiane della vita? Abbiate il coraggio di queste iniziative, di queste ardite ma liberali riforme, e meriterete sempre meglio la fiducia della Camera e quella del paese. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

(*Non è presente.*)

Perde la sua volta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone. Non intratterrò lungamente la Camera. Sono tratto a parlare per due ragioni:

l'una, perchè sono membro della Commissione di sorveglianza sul Fondo pel culto, eletto dal voto della Camera; e l'altra, perchè membro di una speciale Commissione che fu istituita dal Ministero delle finanze nel marzo dell'anno scorso per la esatta applicazione delle leggi del 1866 e del 1867 sulla suppressione delle corporazioni religiose e sulla conversione del patrimonio ecclesiastico.

E prima di tutto non sembrerà superfluo ritornare sopra un argomento toccato l'anno passato. Io domando di nuovo oggi quale sia l'opinione dell'onorevole guardasigilli intorno alla utilità della Commissione di sorveglianza sul Fondo pel culto, dal momento che l'ufficio a cui essa è ridotta, può dirsi più che modesto, completamente inutile.

Difatti quale è l'ufficio serbato alla Commissione dopochè è stato stabilito per legge che il bilancio del Fondo pel culto deve essere presentato come tutti gli altri al Parlamento?

Niente altro che quello di esaminare, o, meglio, di leggere il consuntivo e di fare una relazione annuale a Sua Maestà. Nè credo che per compiere questo modesto ufficio occorra l'intervento e l'opera delle rappresentanze dei due rami del Parlamento, e quello di alcuni altri autorevoli membri scelti dal Governo.

Nè per ripetere annualmente le stesse osservazioni, i medesimi lamenti, gli stessi sterili voti, costantemente rimasti insoddisfatti, può aver ragione questa Commissione di essere mantenuta.

Mi parrebbe adunque più opportuno, se non più serio e più logico, far cessare un ufficio che non risponde più al suo scopo.

Detto questo, io passo ad un altro argomento; ed insisto in una raccomandazione, che non è nuova, e nella quale sono stato preceduto dall'onorevole Pensérini, cioè in quella che sia riconosciuta l'urgenza e il bisogno di provvedere alla sistemazione del patrimonio ecclesiastico. E vi insisto, tanto per le considerazioni che l'onorevole Pensérini ha esposto alla Camera, quanto, e maggiormente, per gli interessi che vincolano quest'amministrazione a molti comuni.

Signori, dal 1866 ad oggi sono corsi molti anni; precisamente 18 anni. Dopo questo lungo ed inutile decorrimento di tempo, i comuni attendono ancora che le leggi a loro riguardo abbiano il loro benefico e completo effetto.

Ed il ritardo, o signori, per i comuni è di danno; danno di cui non è facile misurare le deprecevoli conseguenze.

Ed il ritardo sapete da che deriva, o signori? Da contrasti tra il demanio ed il Fondo pel culto; contrasti che finora, e chi sa ancora per quanto

tempo, renderanno illusorio il conseguimento di legittimi diritti.

Nè a far cessare questo stato di cose sono valsi i voti del Consiglio d'amministrazione del Fondo pel culto, nè i lamenti sollevati dalla Commissione di sorveglianza, nè i ripetuti eccitamenti dei due rami del Parlamento. Esso perdura ancora.

E dura, o signori, malgrado che l'onorevole Piroli in una relazione del 30 giugno 1869, così formulava il lamento:

“ La Commissione, diceva egli a pagina 44 della sua dotta relazione, di qui un motivo di più che persuade sulla necessità dell'uccertamento definitivo di questa partita, ne il Governo potrebbe più a lungo indugiare a prendere in proposito od a proporre ove occorra al Parlamento le opportune risoluzioni, massime che l'indugio oltre agli altri sconci produce pur questo di costringere l'amministrazione del Fondo pel culto a compilare dei bilanci che paurosi per le sue condizioni presenti e future nella parte passiva sono in gran parte ipotetici in quella attiva. ”

E l'onorevole Magliani nelle relazioni del 30 giugno 1873, ed 8 giugno 1876 così scriveva:

“ Della vertenza sorta intorno a questo credito tra la finanza dello Stato ed il Fondo pel culto, la Commissione ebbe ad intrattenersi nella più volte citata relazione del 1869. Ed ora non occorre altrimenti rammentarla che per deplorare che non sia stata ancora definitivamente risolta, malgrado le lunghe discussioni fatte, ed i pareri di Commissioni specialmente istituite.

“ La finanza non ha però riconosciuto la obbligatorietà di pagarlo, e l'annosa vertenza non è ancora definita. E adunque liquidata la somma, ma non accertato il diritto. E la Commissione che ha più volte espresso e ripete ora il voto che non si abbia più ad indugiare un componimento della controversia non può ritenere che allo stato presente delle cose si possa fare sicuro assegnamento su queste partite. ”

Dopo questi autorevoli pareri, io non ho bisogno di rilevare come i comuni che ne soffrono maggiormente siano i comuni della regione alla quale appartengo, i quali furono chiamati a godere sin dal 1º gennaio 1869 non per singolare favore, ma per giustizia.

Nè sarà fuor di luogo aggiungere che la legge ha attribuito il quarto ai comuni. Ma questo quarto, o signori, non si sa come sia misurato, nè con quale criterio si proceda alla liquidazione.

Quale è la garanzia degli enti interessati in

questa operazione? Con quale rispetto e giustizia nella liquidazione si attribuisce un'effetto retroattivo alla legge 1867?

Signori, io non dirò cosa nuova quando aggiungerò che, in tutte le operazioni, quello che si è attribuito tutti i poteri è solo il *Demanio*.

Esso, sollecito nello interesse della finanza, in primo luogo colpì il quarto devoluto ai comuni del 30 per cento della tassa straordinaria, tassa che doveva aggravare il patrimonio ecclesiastico, non già la parte che era stata data ai comuni e della quale già si trovavano anteriormente in possesso.

Nè ciò solo; ma venne il 13 per cento della ricchezza mobile, il 5 per cento per spese di amministrazione, il 4 per cento sulla manomorta; insomma in cifra tonda il 52 per 100. E se a questo aggiungete la quota da corrispondersi ai pensionati, vedrete a quale miliante elemosina si riduca il beneficio concesso ai comuni.

Spinto dalle reiterate insistenze fatte nella Camera e fuori, e certo con intendimento di trovare un equo temperamento, il ministro delle finanze l'anno scorso istituiva una speciale Commissione, a scopo di studiare l'argomento ed avvisare se le leggi del 1866 e 1867 avessero avuto esatta applicazione. Ebbene la Commissione fornì un lavoro ed uno studio che, volendo, può offrirgli argomento a presentare un disegno di legge, ma di quel lavoro e delle sue conclusioni fin oggi, non ostante gli impulsi, non si è tenuto conto! E le conclusioni in cui si riassunse tutto lo studio della Commissione furono queste: le leggo.

“ La Commissione, considerato che per i pronunziati dei magistrati, e per i pareri espressi dal Consiglio di Stato l'amministrazione non avrebbe potuto adottare altro provvedimento di quello finora seguito nell'applicazione dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866; tuttavia riconosce conformi allo spirito di giustizia che informa la detta legge ulteriori concessioni ai comuni del regno, ed opina essere conveniente a questo effetto un provvedimento legislativo. „ E la relazione che accompagna questo lavoro al ministro delle finanze così si conchiudeva: “ La Commissione propone un ulteriore concessione senza pagamento di arretrati a favore dei comuni del regno sulle rendite iscritte e da iscriversi in corrispondenza dei beni delle corporazioni religiose nei modi e termini stabiliti dall'articolo 35 della legge 7 luglio 1866 elevando dal 4° al 3° la misura della concessione medesima. „

E l'elevamento, o signori, al terzo, si consigliava

come una misura di rigorosa giustizia per lo abbandono degli arretrati e per i maggiori vantaggi finanziari che, secondo le proposte si potrebbero ottenere dell'incameramento dei beni di altri enti con scopo di culto, e della semplice conversione del patrimonio per altri.

E questi studi furono dal ministro delle finanze comunicati all'onorevole guardasigilli, e precisamente al predecessore dell'attuale; ed a questo furono fatte vive premure, e nonostante queste sollecitudini non si è fatto un passo.

Mi pare adunque che bene a ragione noi abbiamo sollevato e solleviamo lagnanze perchè alla solennità data alla istituzione della Commissione non hanno corrisposto punto le speranze concepite, nè gli effetti che si credeva dovessero derivarne.

E l'indugio, giova ripeterlo è grave; perchè in sostanza, i comuni che facevano assegnamento su questa parte d'entrata non possono realizzarla. È grave; perchè in previsione di quello che speravano introitare, presero degli impegni che non potettero soddisfare, ed ai quali devono sopperire arrecando maggiore aggravio ai contribuenti. Dunque il disegno di legge da noi invocato per sistemare il patrimonio dell'Asse ecclesiastico, promesso coll'articolo 18 della legge del 1866 si fa ancora attendere lasciando, tra l'altre, insoluta un'altra gravissima quistione, quella cioè dell'alienazione di più che 8 milioni di rendita, sottratti al patrimonio delle cessate Casse ecclesiastiche di Torino e di Napoli.

E di questa nuova ed enorme *falcidia* del patrimonio ecclesiastico, i comuni ne risentono un danno; e bisognerà sapere con qual diritto e con qual mezzo il Governo crederà di rimediare ad una irregolarità che non ha precedenti.

In una parola, o signori, quanto più la soluzione della questione si protrae tanto più si aggrava, e diviene difficile; tronchiamo gl'indugii, e non offriamo lo spettacolo di fare leggi che con una mano mostrano di dare, e coll'altra, sconfessando, ritolgono e *defraudano col beneficio anche i legittimi diritti!*

I comuni nulla vogliono sapere di contese che loro non riguardano.

La finanza dello Stato ha ottenuto tali e tanti vantaggi che moralmente dovrebbe sentirsi obbligata se non altro a maggiore equità.

E lo dovrebbe pensando solo che un patrimonio il cui valore potrà ascendere al *miliardo*, ai comuni non corrisponde che un *miserico cordia* tanto per

cento sul quarto accertato in base alle denunce alla presa di possesso!

Ora comprenderà l'onorevole commissario regio che questa questione, da qualunque lato la si voglia guardare, è grave; ed è giustizia, ed è rendere omaggio alla stessa legge, l'affrettarne la soluzione.

Io sorvolerò sulle contese che possono sembrare poco edificanti fra l'amministrazione del demanio e quella del Fondo del culto; ma una cosa non posso lasciare di osservare ed è questa: l'onorevole Magliani, allora relatore della Commissione di sorveglianza del Fondo pel culto, deplorava questo inconveniente che poi come ministro lascia ancora sussistere.

Ora io non credo che alla Camera si debba trattare la questione di sapere quale di queste due amministrazioni abbia torto, o ragione. Il Parlamento non può occuparsi e scendere a questo; ma è necessario che queste questioni siano risolte e tosto, dal Governo, con provvedimenti legislativi. E si ponga una buona volta termine a queste deplorabili controversie, troncando il semenzajo di liti di cui l'amministrazione del Fondo pel culto è stata finora tanto travagliata.

Queste sono le brevi raccomandazioni che io faccio al commissario regio. E spero che questa questione trovi finalmente una soluzione nelle proposte che debbono essere presentate al Parlamento, unico competente a risolverla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lanzara.

Lanzara. L'onorevole relatore che bene scrisse sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia portò un sindacato minuto sulla somma de' sussidi agli impiegati dipendenti dall'amministrazione, loro vedove e famiglie, quasi come si dovesse pesare il pane, che non è quotidiano, che si dà agli orfani e alle vedove di quei magistrati ed impiegati, che pur avendo prestato servizio, o retribuiti in una misura non adeguata alla loro posizione, come sempre si deplora qui nella Camera, non si sono trovati in condizione da dar dritto alle vedove o ai figli ad una pensione vitalizia.

Ma io di ciò non muovo rimprovero all'onorevole relatore, anzi lo lodo, poichè la sua critica severa, la sua analisi minuta ebbe un fine di bene, egli volle ristretto ne' limiti di provata necessità il potere di accordare i sussidi sia alle vedove, sia agli orfani, e sia finalmente agli impiegati dell'amministrazione colpiti da disgrazie.

Ma era pure a desiderare che la stessa critica severa fosse stata apportata al bilancio in gene-

rale del Fondo pel culto e specialmente sui capitoli che pur raggiungono una spesa rilevante.

Vero è che l'onorevole relatore scrive sulle quistioni tra il demanio e il Fondo pel culto per reciproci compensi, ed alliga alla sua relazione molti documenti relativi alle quistioni medesime, ma dichiara non credere, come la Giunta non crede, suo debito, e non intende entrar giudice delle controversie.

Eppure il bilancio del Fondo pel culto è larga parte dello Stato ed interessa tutti: il cittadino pe' suoi crediti e debiti verso quell'amministrazione, il comune che guarda ed attende i benefizi che le leggi di soppressione gli hanno promesso a sollievo delle sue finanze per l'istruzione pubblica e per le opere di beneficenza, e finalmente lo Stato che vi rappresenta la proprietà de' tre quarti del patrimonio; il bilancio del Fondo pel culto merita adunque un esame accurato in tutte le sue parti.

Nè si può opporre che il Fondo pel culto essendo un'amministrazione autonoma e distinta da quella dello Stato debba esser trattata in differente modo, e che debba sfuggire ad un esame severo e parziale in tutte le branche dell'amministrazione stessa.

È vero che sia un'amministrazione distinta e autonoma, distinta pel suo patrimonio verso lo Stato, e verso i contribuenti; autonoma per la capacità giuridica in proprio nome, ma essa è amministrazione di Stato non solo, ma è amministrazione dello Stato, perchè governa un patrimonio, che in massima parte è dello Stato, perchè essa fu creata a fine pubblico, e finalmente perchè soggetta come tutte le altre amministrazioni dello Stato alla legge sulla contabilità generale, e all'altra sulla Corte de' conti.

E perchè il controllo del Parlamento possa essere efficace, occorre che esso si renda ragione di tutto nel sindacare l'entrata e le spese in tutte le parti, esamini le fonti da cui derivano le spese medesime, le paragoni tra loro, ed infine osservi se ad esse possa applicarsi, e in quale misura la massima, che sempre si ripete, di un'economia bene intesa, di un'economia cioè che valga ad essere utile senza danno dell'amministrazione stessa.

Ed io prenderò ad esame alcuni capitoli del bilancio, che a me sembrano racchiudere una spesa molto elevata alle occorrenze dell'amministrazione, altri che portano poca o nessuna giustificazione, e finalmente quelli che pur sufficientemente dimostrati, non isfuggono a considerazioni speciali.

L'amministrazione del Fondo pel culto ha con-

vertito per poco meno della metà delle entrate in consolidato 5 e 3 per cento e in altri titoli mobiliari, così che le spese di percezione sono per questo lato totalmente cessate; restano quindi le rendite patrimoniali e parte di proventi diversi, che sommati, formano un totale di lire 12,710,000, sul quale, come dal capitolo 3 della spesa, paga per aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento e appuramento di rendite, la somma di lire 715,000, cosicchè fatto il conto, le spese ascendono alla ragione del 5,62 per cento.

In questa spesa però non è computata nè quella che si paga alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari, ch'è di lire 120,000, nè quella delle stampe per gli uffici provinciali, ch'è di lire 50,000, le quali tutte, se fossero aggiunte a quella delle lire 715,000, formerebbero un insieme di lire 885,000 richiesto come spesa di percezione.

Ma io tralascio le due, e mi fermo alla prima.

L'aggio ai ricevitori varia dal 5 per cento al 0,50 per cento, così che si avrebbe una media del 2,75 per cento, la quale, applicata alla sola somma di lire 12,710,000, sarebbe inferiore di molto alle lire 715,000, che si pagano come spese di percezione.

E questa somma è importante, poichè ogni amministrazione, sia pubblica che privata, studia perchè le spese di percezione sieno in una ragione equa, col minore aggravio del bilancio, poichè essendo spese ordinarie, esse debbono figurare sempre nella parte passiva, arrecando in tutti gli anni una diminuzione al patrimonio attivo.

Ed ora delle spese di liti e di coazioni.

In verità la somma di cui ci si chiede l'approvazione è rilevante, si tratta di lire 420,000 che si spendono.

Ma è così necessario il sostenere tante liti? Non si potrebbe far opera che amichevoli componimenti, convenzioni utili, transazioni efficaci surrogassero la mania delle liti?

Sarebbe un cattivo amministratore di un patrimonio colui che si lasciasse alla china delle liti, poichè a risolverle oltre al tempo che vi s'impiega, è richiesta una somma non indifferente, la quale non è che una diminuzione del patrimonio medesimo.

Inoltre l'esistenza delle liti, turba il bilancio dell'amministrazione, poichè sulla somma controversa è impossibile far previsione da un anno all'altro, è poi necessità tenere un personale nell'amministrazione addetto allo studio preliminare delle liti, e finalmente per le spese che esse producono.

È danno grave per un'amministrazione il sostenere liti, specialmente quando esse si protraggono con una persistenza dilettevole, quasi come se il guadagnare una lite protratta in lungo, respingendo sempre qualunque desiderio di composizione, costituisse una luminosa aureola ad un'amministrazione.

E dalla somma iscritta nel bilancio in discussione, il fondo del Culto appare essere un gran litigante.

Ed è gran litigante, poichè esso iscrive nel bilancio la somma di lire 420,000, mentre i Ministeri del tesoro e delle finanze richiegono una spesa minore.

Infatti il Ministero del tesoro nel bilancio 1884-1885 ha iscritto, e noi abbiamo approvato, nei capitoli 41 e 125, la somma di lire 130,000 e l'altro delle finanze nel capitolo 31 la somma di lire 97,000, così che si ha un totale di lire 207,000; e si osservi che quei due Ministeri comprendono una quantità d'interessi, quistioni svariate, tasse registro, alcool, Asse ecclesiastico, dogane e tante altre branche di quella immensa amministrazione, oltre le tante quistioni che necessariamente si promuovono per l'applicazione di ogni legge nuova: e di leggi nuove ne abbiamo tutti gli anni: quei due Ministeri si limitano infine a richiedervi una spesa di lire 207,000, la quale non fu esente da osservazioni nella discussione dei bilanci relativi.

Invece il Fondo del culto, con un bilancio che certo è inferiore a quelli delle finanze e del Tesoro, vi chiede la somma di lire 420,000, spendendo così più del doppio di quei Ministeri.

Ma le quistioni che riflettono il Fondo pel culto sono pure molte: la materia è immensa: vi sono quistioni numerose che si agitano, da lui perchè si crede leso, da altri che contrastano di dovere quanto si pretende, ciò è vero, ed io non nascondo questa grave obiezione.

Però non è fuor d'opera considerare che questa amministrazione, sebbene sia l'erede di 2183 corporazioni soppresse nel 1866 e di 36,598 fondazioni soppresse nel 1867, e quindi partecipa all'eredità di tante liti, pure ha già 18 anni di vita, molte quistioni, e gravi, furono già decise; ha il vantaggio di avere per competenza unica la Cassazione di Roma, e perciò il beneficio di una costante giureprudenza: sorprende in verità come oggi, non ostante tante quistioni risolte e col beneficio della Cassazione unica, si chiegga una somma di lire 420,000.

E il Fondo del culto è un pertinace litigante, perchè, non ostante il parere di egregi giureconsulti che nelle circostanze dubbie o contrarie si

oppongono a consigliare la lite, il Fondo del culto con pertinacia si ribella al parere chiesto, ed intenta la lite. E questo parere dovrebbe essere pel Fondo del culto un ordine, poichè è la legge che gli ha dato un tutore, è la legge che l'obbliga a sentirne il consiglio, è la legge che impone di seguirlo.

Ma, dopo di averne rifiutato il consiglio, si fa invece a chiederne l'avviso sulle liquidazioni dei compensi dovuti ad avvocati liberi chiamati a difendere con la loro parola e col loro ingegno l'amministrazione, che pure non volle ottemperare al parere dato, e l'Avvocatura erariale vi si rifiuta.

Ecco quanto scrive l'onorevole Mantellini nella sua relazione del 1882 sulle Avvocature erariali:

“ Qualche volta l'Avvocatura erariale sconsiglia la lite al Fondo del culto, e accade o può accadere che la lite, sebbene sconsigliata, si faccia, ed è da sperare, com'è avvenuto col demanio, finisca col cessare affatto questa eccezione anche pel Fondo pel culto. ”

E pel rifiuto a procedere alle liquidazioni, soggiunge:

“ L'Avvocatura erariale si astiene dal liquidare i compensi di patrocinio per liti, dalle quali abbia declinato il patrocinio, e che dall'Amministrazione, decisa non ostante a far lite, siasi però affidato ad altro che pur fosse o sia iscritto nell'albo.

“ Attesochè parve che costui avesse in quella ipotesi agito non come delegato, ma come ogni altro libero esercente, e però fosse fuori da ingerenze della regia Avvocatura. ”

E queste parole dell'avvocato erariale formano un contrasto alle speranze sorte nel 1879, quando cioè fu fatto obbligo al Fondo del culto di dipendere dal consiglio dell'Avvocatura, speranze salutate con queste parole:

“ Ora si ha lo sperato beneficio della nuova disposizione che l'Avvocatura erariale, con l'alto suo senno e la consueta sua esperienza, impedirà risolutamente l'incoarsi d'improvvisi litigi, agevolerà le eque transazioni, affretterà la risoluzione di vecchi contrasti, e mentre saprà spegnere le cause di non pochi piati, conflitti e malumori, procaccierà notevoli economie all'amministrazione. ”

Queste parole furono scritte dall'onorevole Merzario nella relazione fatta sulla riforma dell'amministrazione.

Vane speranze! vane illusioni!

Inoltre il Fondo pel culto è un prodigo litigante, esso spende più delle finanze nella trattazione di una causa, è più generoso nel pagare compensi, e ciò lo si dimostra facilmente.

Nel bilancio di definitiva previsione del 1882 dei Ministeri del tesoro e delle finanze furono stanziati in complesso lire 516,156.84, con le quali furono nel medesimo anno 1882 trattate n° 6099 cause; il Fondo del culto iscriveva in bilancio lire 536,810.66, somma sempre maggiore di quella de' due Ministeri, e ne trattava n° 2033. Ho voluto riscontrare le somme previste con quelle pagate, e sebbene non vi fosse grande differenza, ho trovato nel conto consuntivo del 1882, che i due Ministeri pagarono lire 438,537.72 per 6099 cause, e il Fondo pel culto lire 453,179.99 e ne trattò n° 2,099.

A stabilire il costo medio delle cause fatte dalle prime amministrazioni e dalla seconda si incontra una difficoltà, ch'è la qualità degli avvocati assunti, vi sono quelli che fanno le prime prove, o quelli che non sono in una sfera elevata, e vi sono coloro

... in cui si mostra

Chiaro quant'ha eloquenza e frutta e fiori.

Ma, pur tenendo conto della difficoltà per la differenza dei compensi, la media porterebbe che una causa alle finanze è costata lire 71 e al Fondo del culto lire 222.96; egli paga lire 151.06 di più di quello che paga l'amministrazione delle finanze; e, se io volessi fare il computo dell'importo delle cause de' delegati, si avrebbe che una causa sia costata allo Stato lire 133.85, e al Fondo del culto lire 343.31.

Risulta evidente che il Fondo del culto sia un prodigo litigante.

E la percentuale delle cause vinte sulle decise fu ancora minore quella del Fondo del culto a fronte dell'altra delle finanze: per queste è del 77 1/3 per cento e per quello del 75 3/4 per cento.

Con una maggiore spesa adunque si ottiene un risultato minore.

E qui occorre fare un'avvertenza, che altra volta fu pur fatta alla Camera.

Se il Fondo del culto ha guadagnato nel 1882 il 75 3/4 per cento delle cause, noi avremmo dovuto trovare nel suo bilancio attivo il 75 3/4 per cento delle spese che gli avrebbero dovuto essere rimborsate dalle parti succumbenti, o per lo meno quella somma netta che risulterebbe dopo che l'articolo 15 del regolamento approvato con decreto

reale del 16 gennaio 1876 avesse avuto la sua applicazione.

Invece noi non abbiamo nulla trovato; nessun allegato è venuto ad illuminarci; cosicchè questo 75 $\frac{3}{4}$ per cento delle spese di liti per intero o nette delle prescritte riduzioni, rappresenta una spesa la quale dovrebbe essere addizionata con l'altra che s'iscrive nel bilancio passivo per le spese di liti.

Ma questa somma che si riscuote sarebbe essa compresa nel capitolo 9 del bilancio dell'entrata del Fondo del culto? Sarebbe bene saperlo: ad ogni modo crederei opportuno che ai bilanci futuri fosse allegato un quadro delle somme incassate in rapporto delle cause vinte.

Son certo che l'onorevole commissario regio non si opporrà, poichè l'onorevole ministro delle finanze prometteva di farlo.

Egli infatti, rispondendo all'onorevole Parenzo nella tornata del 3 maggio di questo anno, disse:

“ L'onorevole Parenzo ha domandato che io presenti una dimostrazione precisa delle somme che ogni anno si riscuotono contro i succumbenti nelle liti col demanio.

“ Io, non solo ho nessuna difficoltà di accettare la raccomandazione dell'onorevole Parenzo, ma, siccome altra volta presi impegno, così lo rinnovo oggi, che coteste dimostrazioni saranno presentate alla Camera. ”

Ed ora discorrerò seguitando di due capitoli che rappresentano una spesa di lire 2,020,000. Congruo e supplementi di congrue provenienti dalle già Casse ecclesiastiche, e di quelle congrue e supplementi di congrue passate a disgravio dello Stato.

A chi sono concessi questi benefizi e in quale misura? Questi supplementi cessano con la morte degli investiti de' benefizi, o si pagano ai successori? E a quali successori sono pagati e a quali rifiutati?

Queste domande io faceva a me stesso nel leggere le somme iscritte, ove nessuna annotazione ho osservato, eppure trattasi di una somma rilevante, la quale se non fosse ben divisa, ben proporzionata allo stato degl'investiti ne verrebbe un danno per l'amministrazione, poichè il suo operato, ciò che non ammetto, sarebbe tacciato di arbitrario, e negl'investiti accenderebbe una larga fiamma di doglianze.

Noi invece qui chiamati a fare l'esame delle spese, manchiamo per l'appunto di tutt'i dati per esercitare il nostro ufficio, siamo in un'ignoranza perfetta senza permetterci altro che di leggere

l'intestazione di questi capitoli, che come dissi, presi insieme ascendono ad una somma rilevante, mentre la ripartizione di queste somme interessa a tutti che sia fatta con regolarità, che sia tenuto in considerazione lo stato di maggiore o minore povertà delle chiese parrocchiali, che la legge ha voluto esenti da conversione non solo, ma ha voluto di più provvedere all'aumento di congrua.

A solo scopo di render chiara la posizione di questi due articoli, io chieggo all'onorevole commissario regio la presentazione alla Camera di uno stato per provincia, dal quale si facciano risultare le congrue e supplementi di congrue pagate, in quale misura e da qual tempo pagate, con nota sulle variazioni o cessazioni de' pagamenti medesimi. Così la Camera potrà essere istruita dell'andamento della spesa di questi due capitoli, impiego che ritengo regolare, fatto a base di disposizioni, con criterio giusto, con estimazione studiata, che però non deve sfuggire all'esame del Parlamento.

E finalmente non è scevro di osservazioni il capitolo 34: Custodia e conservazioni di chiese ed annessi edifizii monumentali.

E in prima da questo capitolo che rappresenta una somma di lire 150,000 occorre sottrarre lire 64,128.43 che dal Fondo del culto sono versate al tesoro, come rilevasi dall'allegato 8 del capitolo 50, Stato di previsione dell'entrate 1884-85, a titolo di concorso per la conservazione dei monumenti, e debbo credere che dal capitolo 34 e non da altri debbano essere pagate le suddette lire 64,128.43, perchè non rilevo dal bilancio nè dagli allegati alcuna osservazione, o alcun richiamo a capitoli, cui è imputata la somma medesima. Così ritenendo per ragioni di analogia l'imputazione da farsi esclusivamente su questo capitolo, trovo ch'esso da lire 150,000 è ridotto alla cifra di lire 85,871.57, con la quale si provvede alla conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali.

Qui occorre osservare che per provvedere alla conservazione di questi edifizii col presente bilancio, si scorge chiaro che le chiese medesime dovevano essere conventuali o appartenenti a collegiate, diversamente, non potrebbe il Fondo del culto comprendere fra i suoi obblighi le chiese che non fossero di quelle categorie. Ma quelle chiese o avevano un patrimonio separato in virtù di propria fondazione, quantunque non elevato a Corpo morale, addetto alla spesa della conservazione del proprio monumento, o in mancanza, avevano la consuetudine inveterata di addire alla conservazione del monumento stesso una parte

del patrimonio. Questa distinzione, mi domando, è stata fatta?

È stata la consuetudine, inveterata per lunghissimo tempo, osservata? O del patrimonio dell'ente soppresso ne avete formato un sol tutto e lo avete incamerato, lasciando a voi stessi la cura di addire una piccola somma, sempre insufficiente, alla conservazione di questi monumenti, pei quali vi è un alto interesse dello Stato a mantenere?

E con la somma così ridotta, voi non potete provvedere con la dignità dovuta alla nazione delle belle arti a quanto occorre per la conservazione degli edifizi. Voi non ne avete fatto constare l'importanza dell'uno sull'altro, non dato a ciascuno ciò che gli deve esser proprio, ma, via, date secondo il vostro criterio.

E questo criterio non riflette solo il dare, ma anche quello di togliere, ridurre, modificare.

Infatti vi sono edifizi monumentali, tali dichiarati da Giunte competenti, ai quali voi avevate accordato un assegno, poi lo avete tolto, e poi lo avete loro riconcesso con una riduzione significativa a tal punto che la conservazione riesce impossibile.

E così voi non riparate, ma distruggete: ce lo dimostra la Certosa di Padula, che voi lasciate lì a rovinare, senza curarvi che voi distaggete un monumento di grande interesse per lo Stato.

Voi non conservate, ma danneggiate; perchè la conservazione di un edificio importa che nulla più si lascerà andare a male, e a riguardo al monumento architettonico, e a riguardo agli ornati, si deve impedire che i guasti avvengano; ma conservare vuol dire ancora impedire che all'edificio si apportino variazioni non consentite dal disegno, vuol dire non deturpare. Ma voi ne' lavori che fate eseguire variate, deturpate: ce lo dimostrano le variazioni che avete fatto al porticale a 3 archi acuti del secondo Masuccio in Napoli, ove avete voluto imitare le deturpazioni apportate nel 1830, quando si volle rivestito di stucco e grettamente colorato l'interno del porticale medesimo: e voi, contro il parere della Commissione per la conservazione de' monumenti, avete dipinto a giallo l'esterno, togliendo quella tinta del tempo, che faceva risaltare le belle linee di quell'edificio.

Io non voglio ricordare la discussione che qui fu tenuta pochi giorni or sono sui guasti che si fanno ai monumenti: dirò solo che la somma del capitolo che esamino è insufficiente al fine, è accordata senza un criterio dell'importanza di ciascun monumento, e senza che noi ne conoscessimo la ripartizione.

Voi con questa somma si tenue non custodite, perchè questi edifizi monumentali per la loro vastità, per le loro dipendenze hanno bisogno di un personale non indifferente, capace, e convenientemente retribuito: non conservate, perchè molti monumenti vanno in ruina, e finalmente non avete l'attitudine a conservare, perchè nell'eseguire la spesa, non vi circondate di persone idonee al bisogno, vi fate sopraffare dalla grettezza nello spendere, e deturpate.

Io ho domandato ancora a me stesso, se non fosse miglior partito affidare all'istruzione pubblica intero questo servizio, col passaggio della somma relativa, con quella somma però che era addetta alla conservazione degli edifizi sia per le tavole di fondazione, sia per consuetudine.

Ma non ho potuto fermarmi su questa domanda, poichè mi si opporrebbe la distinzione de' patrimoni, distinzione che deve durare con danno degli stessi edifizi, e se dunque questa distinzione deve durare, ci si istruisca sull'impiego di questa somma, ci si illumini sulla distribuzione di essa, ci si dica quanto è dato all'uno, e quanto all'altro, per quale ragione all'uno si accorda all'altro si toglie, al terzo si riduce.

È una domanda modesta, a cui l'onorevole commissario regio credo non voglia opporsi.

E terminando, farò una considerazione di ordine generale.

Il bilancio del Fondo pel culto ad un primo esame presenterebbe un sopravanzo di 5,900,045 lire formato da 6,000,000 di lire iscritte per esazione e ricupero di capitali al capitolo 11 del bilancio dell'entrata straordinaria, ma meglio considerando, si ha che questo capitolo rappresenta una somma stanziata o prudenzialmente preveduta per affrancazione di canoni; così se questa cifra non fosse incassata, o incassata in parte, il bilancio si chiuderebbe non ostante quasi a pareggio.

Ciò detto. — Vi ha una questione che affatica quasi tutti, i ministri guardasigilli che si succedono, e noi tutti per la compilazione della legge, per regolare le proprietà ecclesiastiche del regno, problema sinora rimasto insoluto.

Ebbene, non si potrebbe incominciare a sciogliere la questione con l'abolizione dell'amministrazione del Fondo pel culto ripartendone i servizi presso i diversi Ministeri, da cui quei servizi potrebbero aver dipendenza?

Col bilancio quasi a pareggio nessun turbamento potrebbe essere arrecato alle diverse materie che ora sono di competenza di quell'amministrazione.

D'altronde voi avete il Ministero dei culti, il quale anche oggi soprintende e dirige la parte giurisdizionale, non potrebbe quello stesso Ministero avocare a se la parte che vi si riferisce?

E le pensioni alle Finanze, come tutte le altre che ora paga e le quistioni riflettenti il patrimonio, non sarebbero ad esso ben deferite?

E credo che a risolvere questa quistione il Ministero non si opporrà e neppure la Camera, poichè essa, consenziente il Ministero, votava nella tornata del 17 dicembre 1879, a proposito del bilancio di prima previsione per l'anno 1880 per questa amministrazione, un ordine proposto dalla Commissione del bilancio.

Quell'ordine del giorno era così concepito:

“ La Camera invita il Governo del Re a studiare se e come sopprimere l'amministrazione del Fondo del culto, ed a presentare all'uopo prima del bilancio di definitiva previsione, un disegno di legge, col quale si provveda all'ordinamento dei servizi presentemente affidatili ed agli scopi contemplati nelle leggi che la costituirono. ”

Quest'ordine del giorno fu, come appare, condizionato, perchè il bilancio presentava allora un disavanzo, ma ora che questo è sparito, si può con animo sicuro procedere alla soppressione.

Il Ministero risolve i problemi, cui l'hanno chiamato i precedenti voti della Camera. E la soppressione che io ricordo ed invoco è utile, perchè non credo opportuno che in un'amministrazione tanto importante, che tocca tanti interessi, debba mantenersi lo stato autonomo e la distinzione del patrimonio da quello dello Stato.

Ripartiti invece i servizi ai diversi Ministeri cesseranno que' precedenti d'indipendenza che il Fondo del culto, quantunque assoggettato poi alle leggi generali dello Stato, pur conserva, poichè essi restano sempre guide dell'amministrazione, la quale pur non volendo seguirle, vi ci si trova nonostante impigliata: potete come volete richiamarla all'osservanza della legge, ma vi sarà sempre l'uso che vi si opporrà.

I servizi adunque ripartiti saranno con maggior cura adempiuti, saranno le somme stanziare ne' capitoli dei diversi bilanci con maggiore giustificazione, e pagate in esecuzione di leggi: tolti i criteri, abbandonati i giudizi propri.

Sarà così meglio osservata la legge, sarà essa che governerà, sarà infine soddisfatto il desiderio di tutti, poichè tutti ricordano il precetto del console di questa città, di colui che la chiamò fortunata nell'averlo: *Legum servi esse debemus, ut li-*

beri esse possimus. (Bene! Benissimo! — *Molti deputati si recano a stringere la mano all'oratore.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guicciardini.

(*Non è presente.*)

Perde la sua volta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.

Merzario. Gli onorevoli Penserini e Fili-Astolfone che hanno parlato prima di me, hanno di molto abbreviato il mio compito, al quale del resto avrei soddisfatto molto brevemente nelle presenti condizioni del Governo e della Camera. Il mio compito è tracciato in un ordine del giorno che ho presentato a nome mio e di parecchi altri onorevoli colleghi, e si riferisce alla ormai antica questione delle congrue parrocchiali, e della devoluzione del così detto quarto ai comuni.

E qui, prima di entrare nell'argomento delle congrue, mi conviene rettificare alcune parole pronunziate dianzi dall'onorevole mio amico Lanzara.

Mi rincresce che l'onorevole Lanzara non abbia letto una relazione che, come presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, io diressi all'onorevole Zanardelli quando questi era ministro di grazia e giustizia. Ciò mi fa dubitare che come non l'ha letta lui, così non l'avranno letta parecchi altri onorevoli colleghi. Dunque se l'onorevole Lanzara avesse per caso posto l'occhio su quelle poche pagine, vi avrebbe trovato scritto che il bilancio dello Stato, (quando divenne unico per l'unificazione della nazione) non fece che accogliere i debiti vivi degli statati morti, quindi continuò a pagare i supplementi delle congrue parrocchiali nella misura che era stata pagata sotto i governi precedenti, cioè in lire 500 nelle provincie lombardo-veneto a norma del decreto 21 dicembre 1807 dell'imperatore Napoleone, in lire 560 nei ducati parmensi, e in lire 480 nella Toscana, giusta i *motu propri* dei loro sovrani, e in altra misura in altre provincie.

Sono dunque i decreti o *motu propri* degli antichi governi dispotici, che fissarono l'ammontare di queste congrue; sono sempre in vigore le antiche regole, e il Fondo del culto non ha nulla innovato.

Detto queste parole quasi di preambolo, toccherò di volo gli argomenti, che valgono a vie meglio giustificare il mio pensiero circa le congrue parrocchiali, quale ebbi occasione più volte di manifestare, e che esposi anche nel passato anno in questa Camera.

Soltanto che il mio pensiero si è spinto un po' più innanzi, ed io mi sono persuaso che per

venire in aiuto ai poveri parroci e ai comuni creditori bisogna, almeno in qualche parte, modificare le leggi del 1866 e del 1867 riguardanti il patrimonio ecclesiastico secolare e regolare. —

Queste leggi, lo si sa, vennero fatte sotto l'impulso, specialmente quella del 1867, di gravi strettezze finanziarie dello Stato. La legge del 1866, è storia, fu fatta alla vigilia della guerra contro l'Austria; e la Camera non potè neppure ultimarne la discussione; l'altra, quando quasi il fallimento batteva alle nostre porte.

È chiaro che, in altri tempi più calmi e meno disastrosi, talune disposizioni o non si sarebbero fatte, o si sarebbero fatte in altro modo; di qui la necessità, a mio avviso, di portare qualche modificazione a quelle leggi.

Nel passato anno io esposi alla Camera i miei pensieri e i miei voti in proposito; e la Commissione generale del bilancio parve che li apprezzasse, imperocchè, per mezzo del suo relatore, l'onorevole Indelli, li raccolse in parte in un ordine del giorno il quale fu accettato dall'onorevole ministro Zanardelli, e venne approvato alla quasi unanimità dalla Camera.

In quell'occasione il ministro Zanardelli pronunciava queste parole:

“ Ho sempre reputato importantissimo procurare al clero minore questo miglioramento; e ricordo che uno dei primi atti dell'assemblea costituente di Francia, togliendo le ricchezze ai vescovi, fu quello di assicurare, sulla proposta dello stesso Mirabeau, l'assegno di 1,200 lire ai curati. ”

E conchiudeva il suo ragionamento consentaneo alle mie idee:

“ Ciononpertanto posso dichiarare agli onorevoli Merzario e Fusco che non solo questa questione delle congrue mi sta grandemente a cuore, ma che procurerò, mediante la legge sulla proprietà ecclesiastica, che ho promesso di presentare, di migliorare le sorti dei più tapini fra i parroci, anzi, se lo potrò, lo farò anche prima che sia presentata quella legge. ”

Queste parole pronunziava l'onorevole Zanardelli nella seduta del 23 febbraio 1883.

Era dunque esplicito e quasi concorde il sentimento della Camera, che si dovessero migliorare le condizioni dei poveri parroci, per passare quindi al più presto a sciogliere anche l'altro obbligo portato dalle leggi, di dare ai comuni quelle quote del patrimonio religioso, che ad essi è dovuto.

E qui per schiarimento a qualcheduno che forse

non conosca le disposizioni delle leggi che ho citate, dirò che quelle leggi non pongono in nessun modo e in nessuna parte anche minima il pagamento delle congrue parrocchiali a carico del bilancio dello Stato, nè di quelli delle provincie, o dei comuni: è il solo Fondo per il culto costituito con parte dei beni delle soppresses corporazioni religiose e dei soppressi enti ecclesiastici, che deve pensare e provvedere a tutto. Esso deve soddisfare da solo all'impegno legislativo, che si assicuri e si paghi ai parroci del regno una rendita annua di lire 800, quando e finquando la rendita delle loro prebende non arrivi a questa somma.

Ma furono due le difficoltà che si affacciarono sempre per impedire l'applicazione del numero 4 dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, la quale contiene la disposizione del pagamento delle congrue parrocchiali nella misura accennata delle 800 lire all'annò. Le stesse difficoltà vengono necessariamente a ritardare il pagamento ai comuni della quarta parte che loro spetta a norma della legge del 1866, sul patrimonio regolare soppresso nel loro territorio, e di altri proventi, che devono avere, a norma della legge del 1867, specialmente sui beni delle chiese ricettizie e delle comunie.

Ho detto che due diffioltà si opposero sempre alla mia proposta di migliorare al più presto le condizioni dei parroci più poveri: esse furono poste innanzi anche dall'onorevole Zanardelli nel passato anno.

La prima è basata sul primo comma dell'articolo 28 della legge del 1866, dove si dice, che il pagamento di alcuni obblighi addossati al Fondo per il culto, e fra questi quello del congrue sarà fatto “ nella misura dei fondi disponibili. ” La seconda si fonda sulle parole del secondo comma dell'articolo 7 di detta legge 7 luglio 1866 “ qualora la rendita del Fondo del culto non fosse sufficiente. ”

All'onorevole Zanardelli pareva, che non ancora vi fossero fondi disponibili sufficienti, e però da lui sostenevasi, che il tempo che io credevo vicino per l'applicazione del numero 4 dell'articolo 28 fosse ancora un po' lontano. Allora non volli insistere, e non insisto neppur oggi nel determinare l'applicazione del numero 4 a termine fisso, a scadenza fissa. Il Ministero può far dei calcoli più precisi e più sicuri di quelli che possa far io, imperocchè egli ha degli elementi per i calcoli che io non ho: ma mi si permetta che io faccia una osservazione.

Sono passati un anno e quattro mesi da che l'onorevole Zanardelli da quel banco prometteva di fare gli studi, di che io parlo, e di proporre i

provvedimenti che io desidero. Io non ho nulla a dire contro l'onorevole Zanardelli, il quale faceva le promesse alla fine di febbraio, e lasciava poi quel banco verso la metà del maggio. Ma dopo lui venne l'onorevole Giannuzzi-Savelli, il quale stette al Ministero fino a qualche mese fa; e da qualche mese subentrò a lui l'onorevole Ferracciù, il quale è vecchio parlamentare e fece parte di tante Commissioni, comprese quelle del bilancio e del culto. Io sono stato molto attento, ed ho fatto qualche plauso al discorso che l'onorevole Ferracciù qui pronunciava ieri l'altro; udii com'egli parlasse dei parroci, della loro miserabile condizione, della necessità di provvedervi; ma parmi che egli non dicesse nulla di concreto, cioè se nel Ministero abbia trovato degli studi avviati su questo argomento; s'egli intenda compiere questi studi, e quando, presso a poco, verrà con proposte legislative avanti alla Camera, per soddisfare al debito verso i comuni. Io penso che nei Ministeri ci dovrebbero essere delle tradizioni; perchè si intende bene che quando un ministro ha data una parola, sceglie quegli impiegati che sono più abili, più capaci, più esperti in quella data materia per fare gli studi relativi; se questi impiegati lavorano, un qualche cosa di fatto lo si deve trovare. Onorevole commissario regio, mi potrebbe rispondere se negli uffici del Ministero, dopo sedici mesi, non si sia scritta neppure una parola su questo gravissimo argomento? (*Interruzione a bassissima voce presso all'oratore.*)

Dice il mio vicino, che l'onorevole Ferracciù già dichiarò di non aver ritrovato nulla.

Mi rincresce di non aver potuto udire questa dichiarazione dalla bocca dell'onorevole ministro Ferracciù, che tanto io stimo; quando egli parlava, io era un po' lontano da lui; ed egli aveva una voce fievolissima; e non potei comprendere molte sue parole.

I resoconti ufficiali poi di questa Camera vengono talvolta in ritardo e si fanno aspettare, si è dato il caso, anche per qualche settimana.

Di San Donato. È colpa dei deputati.

Merzario. Ho detto della prima obiezione, cioè della mancanza di fondi disponibili. Veramente potrei rispondere a questo proposito, che non v'erano fondi disponibili anche quando si volle esaurire il numero 3 dell'articolo 28, quando, come ha ben notato l'onorevole Romeo nella sua relazione, si vollero imporre tre milioni di spesa al Fondo pel culto, i quali prima pesavano sui bilanci dello Stato.

Non si è guardato in questo e in altri casi,

e fino al passato anno, e fino al bilancio che stiano discutendo. Imperocchè nell'anno passato e in quest'anno si accollarono al Fondo pel culto lire 80 mila, occorrenti per restauri di chiese di regio patronato, le quali avrebbero dovuto pesare su altro bilancio, o sugli Economati generali.

Soggiungerò poi che la difficoltà per la mancanza di fondi disponibili, che si poteva portare innanzi per lo passato, è andata diminuendo di anno in anno, e parmi che oramai non la si possa più sollevare oggi.

Vediamo qui di fare un po' di calcolo alla buona, all'ingrosso, senza entrare nei dettagli dell'amministrazione: mi atterro alle cifre approvate dalla Commissione generale del bilancio ed alle dotte dilucidazioni del relatore, il mio amico onorevole Romeo.

Il bilancio di previsione pel 1884-85 presenta un'entrata ordinaria di lire 25,260,738 ed una spesa ordinaria di lire 24,128,800; quindi, una maggiore entrata nella parte ordinaria di lire 1,131,938. L'entrata straordinaria è di lire 6 milioni, la spesa straordinaria di lire 1,231,893, quindi, altra maggiore entrata di lire 4,768,107, e in totale una entrata maggiore di lire 5,900,045. È vero, e lo si intende, che i 6 milioni di entrata straordinaria rappresentano un capitale riscosso, e che dev'essere reinvestito, e che quando si difalchi questa somma si ha un deficit di 99,955 lire. Ma è da notarsi che colla spesa straordinaria si tolgono 320 mila lire di debiti che pesano sul patrimonio.

Dunque, si può calcolare, perchè è la parte ordinaria che fa regola, un avanzo di più di un milione nella parte ordinaria di quest'anno, che dovrà ripetersi e crescere nei bilanci degli anni avvenire.

Giova poi notare, che il Fondo culto, come lo accennai nella discussione del bilancio del tesoro, ha forti crediti verso il demanio.

Non voglio rientrare in questa questione; tanto più che l'onorevole ministro delle finanze mi fa dei cenzi ed io non voglio turbare la sua pace, mi atterro unicamente a quanto trovo scritto nella relazione del bilancio. Dalla relazione che abbiamo sotto gli occhi, risulta, che il Fondo culto tiene verso il tesoro un credito di 9,103,555, che al 5 per cento darebbe in cifra tonda una rendita di lire 455 mila; e risulta altresì che a lui dal tesoro dev'essere consegnata una rendita di lire 840,924, che finora non si paga. L'entrata quindi del Fondo culto deve accrescersi di lire 1,295,924.

È la sua spesa dovrebbe diminuire di 80 mila lire perchè a lui non spetta la spesa per restauri di chiese di regio patronato. Per conseguenza alla maggiore entrata nella parte ordinaria di oltre un milione, che si ha ora, si dovrebbe aggiungere un'altra rendita di 1,275,924.

Voi vedete, onorevoli signori, come colle somme che sono iscritte e con quelle che si dovrebbero iscrivere, e con qualche maggiore economia che pareggi qualche maggiore spesa, si ha un avanzo di due milioni all'anno nel Fondo per il culto.

Nè qui è tutto. Bisogna tener conto delle pensioni, che scemano di anno in anno per il naturale decesso, che cresce ogni anno, di ex-frati, ex-monache, ed ex-canonici pensionati sul Fondo per il culto. La spesa per le pensioni è ancora molto grave, perchè passa i 13 milioni, s'io non erro, compreso il clero regolare e il clero secolare.

Questa somma va scemando, come ho detto, e deve diminuire in proporzioni sempre maggiori di anno in anno: dall'ultimo bilancio a questo vi è una diminuzione nella spesa delle pensioni di più di mezzo milione, se non prendo errore. Io mi rammento che, parecchi anni fa, scrivendo una relazione sul Fondo pel culto, come relatore della Commissione di alta vigilanza, nominata dalle due Camere, feci certi calcoli sulla mortalità dei pensionati, secondo le tavole di Amburgo, di Carlisle e di Duvillard; e ho trovato che quei calcoli, dopo 5 o 6 anni, si sono verificati. Che anzi ho rilevato con mia sorpresa che quei calcoli di previsione si avverarono con una maggiore larghezza, e quindi con maggiore beneficio del Fondo per il culto. La vita degli ex canonici, ex-frati ed ex-monache io l'aveva calcolata un po' più lunga; ma non so per quali ragioni si verificò più breve.

Nè ancora qui sta tutto. Abbiamo i residui attivi che superano, di gran lunga, i residui passivi. I residui attivi nell'ultimo resoconto erano nella somma di lire 58,288,178. 65, mentre i residui passivi, erano in lire 21,000,089. 41, quindi in una misura molto inferiore. È fatto il calcolo: fra gli uni e gli altri vi è una differenza di una maggiore attività di più di 37,000,000. Si può dubitare se si riscuoterà più, o si riscuoterà meno; ma è certo che un bell'introito per residui attivi si farà dal Fondo per il culto.

Intanto io ho potuto notare con molto compiacimento che le esazioni che si sono fatte nel primo trimestre di questo anno, superano di più di mezzo milione quelle fatte nel primo trimestre dell'anno precedente.

Ed ora ho rilevato dal bilancio che, in questo anno, si istituiscono dei nuovi ispettori, che io

voglio sperare saranno attivi e intelligenti, e che essendo abbastanza bene retribuiti, compiranno con frutto il loro ufficio, presteranno aiuto e daranno spinta alle intendenze, ai ricevitori del registro, e potranno far entrare molte somme, che sono in ritardo, nelle casse dell'amministrazione.

Ed ora veniamo alla seconda difficoltà od opposizione, ed è quella che bisogna integrare il patrimonio, che venne diminuito di 36 e più milioni.

Nei passati anni, quando ad un tratto piombarono sul Fondo per il culto tante spese che si scaricavano dai bilanci dello Stato, il Fondo per il culto si trovò alle strette, e subì un fortissimo squilibrio. Per ripararvi si fece imprestare danaro dalle finanze; ma venne il momento, che anche il Tesoro dello Stato si trovò in cattive condizioni. Allora cosa pensò di fare il Ministero? Disse al Fondo per il culto: alienate della rendita e pagatemi. Per la prima volta fu alienato un milione di rendita. Dopo un certo tempo, ripetendosi gli stessi casi, si ripeté l'alienazione di un altro milione. Queste due alienazioni importano una somma di lire 36,775,174 57.

Compita questa dolorosa operazione, venne il Governo, e disse al Fondo per il culto: Voi alienando due milioni di rendita avete diminuito il vostro patrimonio; badate che dovete reintegrarlo a norma della legge: all'articolo 7 della legge del 1866 sta scritto: " Qualora la rendita del Fondo per il culto non fosse sufficiente a soddisfare immediatamente a tutti i pesi portati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 78, l'amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata, per le somme deficienti, a contrarre un prestito, da rimborsarsi cogli avanzi che si verranno di anno in anno verificando. "

Veramente il prestito non fu contratto, ma si alienò della rendita, che era parte del patrimonio; e a rigore di parola non si verifichebbe il caso della reintegrazione. Ma qualunque sia il giudizio intorno a ciò, è necessario, che questa difficoltà, se mai la si voglia vedere, sia rimossa.

Non so se l'onorevole Penserini, o l'onorevole Fili-Astolfone, ma certo uno dei due ha detto dianzi: Che mai pensate voi a reintegrare il Fondo per il culto? Andrete alla 3ª o alla 4ª generazione prima che si riesca a colmare questo vuoto. Ed io soggiungo: quest'obbligo che si vorrebbe imporre al Fondo per il culto non è strettamente suffragato nè dalla lettera, nè dallo spirito della legge, che costituisce e regola il Fondo medesimo; e lo porta troppo lontano dall'adempimento di quei fini, che furono nella mente dei legislatori. Ho già detto che

questa legge venne fatta alla lesta, sotto l'impulso di circostanze eccezionali, e però contiene delle disposizioni che bisognerebbe riformare per potere giovare subito ai parroci bisognosi, e tanto più per aiutare al più presto molti comuni, dando ad essi ciò che loro spetta, ciò che desiderano, di cui hanno bisogno e su cui hanno fatto qualche assegnamento. Come volete voi che i legislatori avessero in mente di fare aspettare i comuni cui intendevano beneficiare, ed aiutare nelle opere di istruzione e di beneficenza, di farli aspettare, io dico, dal 1866 al 1932? Eppur ciò avverrebbe, se non si provvede per legge, giusta i calcoli che ci espone il nostro egregio e dotto relatore.

Ciò non è ragionevole, ciò non può essere: bisogna adunque prendere dei provvedimenti.

A ciò mira appunto il mio ordine del giorno, che invita il Ministero a fare delle proposte in un termine abbastanza breve per soddisfare alle ragioni dei parroci poveri, e di quei comuni, e ve sono molti in quasi ogni parte del regno, nel cui perimetro furono soppresse delle case religiose possidenti.

Imperocchè, o signori, bisogna considerare che il patrimonio amministrato dal Fondo per il culto è ingente, è enorme. Secondo gli stati da me veduti, il patrimonio regolare aveva un attivo di lire 309,127,131. 59 al 31 dicembre 1881, ossia al 1º gennaio del 1882; il secolare lire 162,856,083.61; il misto lire 9,936,307. 07: in totale il Fondo per il culto possedeva al 1º gennaio 1882 un patrimonio di lire 481,920,020. 27.

È vero che vi è una parte passiva; ma non è vero che il patrimonio passivo sia così forte, come all'onorevole relatore e alla stessa amministrazione generale piacque di esporre. Infatti non può dirsi patrimonio passivo quella parte di esso che riguarda le pensioni. Il debito, ossia il peso per le pensioni è transitorio, diminuisce di anno in anno; e non parmi criterio razionale quello di un'amministrazione che mette di fronte ad un patrimonio, che è durevole, un onere che è transitorio, che si paga e che si ha i mezzi per pagare in alcuni anni; e però non ha i termini equivalenti.

Oradi questo patrimonio amministrato dal Fondo pel culto, sapete, onorevoli colleghi, quanta parte è devoluta ai comuni? La parte che spetta ai comuni sul patrimonio regolare ascende a 70 e più milioni. Ecco perchè i comuni stanno cogli occhi aperti, e domandano come e quando questa amministrazione sarà liquidata e definita per avere la loro parte.

È volendo omai venire alla conclusione; ciò che

importa di fare, ossia le proposte più importanti che, a mio giudizio, converrebbe di fare, sono le seguenti:

Liquidazione dei conti fra Tesoro ed amministrazione del Fondo pel culto; si finiscano questi conti, che pendono da tanto tempo e devono essere risolti.

Liberazione del Fondo culto dagli oneri che non gli spettano, e specialmente da quello delle lire 80 000 per i restauri delle chiese di regio patronato; pensino a ciò gli Economati generali che raccolgono le rendite dei benefizi vacanti, oppure ci pensi il Tesoro, o la Casa Reale, che esercita il diritto di patronato.

Avocazione al Fondo culto di quelle rendite che tengono indebitamente gli Economati i quali saranno sgravati da ogni peso di congrue e di sussidi ai parroci bisognosi.

Quando si riducano in atto queste mie proposte, io credo che con il bilancio del 1885-86, o in quello successivo al più tardi, si potrà avere un avanzo nell'amministrazione del Fondo culto di più di due milioni e mezzo, cioè di quanto ci vuole per pagare le congrue nella misura stabilita dalla legge che è di lire 800. Accomodate le cose riguardo alle congrue parrocchiali, state tranquilli che i comuni, i quali hanno la voce un po' più forte dei parroci, si faranno sentire; e se il Governo non provvederà, faranno in modo, valendosi dei loro rappresentanti al Parlamento, che il problema non si trascini troppo per le lunghe, e venga risolto al più presto. Adesso non ci sono che i comuni della Sicilia che riscotono i frutti della quarta parte; questa è una giusta eccezione che volle far la Camera a favore di quella regione, che sacrificò tanta fortuna di beni religiosi che ecclesiastici.

Credo che dalla Sicilia si sia tolta una rendita di 12 milioni. Ma vi sono altre regioni d'Italia che reclamano, avendo anch'esse sacrificate grosse e importanti somme. Per esempio, dalla Toscana venne portata via una rendita di 5,636,010. 95; dal Lazio 2 milioni e 690 mila lire di rendita; dall'Emilia più di 4 milioni di rendita. Dunque bisogna... (*Interruzioni*)

Allora c'era il re Murat.

(*Interruzione a bassa voce del deputato Branca.*)

Presidente. Non interrompano.

Merzario. Legga l'onorevole Branca a pagina 71 la 14ª relazione della Commissione centrale per l'Asse ecclesiastico del 1882, e vedrà divise le rendite per ciascuna regione e per ciascuna provincia; e se l'onorevole Branca desidera avere

queste nozioni, può acquistarle quando vuole. Io ho citato le somme sottratte ad alcune regioni; potrei citarle tutte.

E poichè l'onorevole Branca ferma la sua attenzione sopra la regione, alla quale appartiene, permetta che fermi la mia attenzione sulla regione alla quale appartengo io, cioè alla Lombardia.

Quali vantaggi ha ricevuto la Lombardia dalle leggi del 1866 e del 1867 sull'Asse ecclesiastico, proprio per essere stata la terra dove si ebbero i più gravi danni, dove corse più sangue per i combattimenti del 1859? Per essere stata la prima regione annessa al Piemonte?

Quando si fece il trattato di Zurigo per la cessione della Lombardia al Piemonte, sapete che cosa si prescrisse con quel trattato? Nell'articolo 16 del trattato, che ha la data del 10 novembre 1859, sta scritto: "Les corporations religieuses établies en Lombardie, dont la législation Sarde n'autoriserait pas l'existence, pourront librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières."

Si diede adunque la facoltà ai frati ed alle monache di poter vendere i loro possessi nella Lombardia; e di portarli fuori in altri paesi. Frati e monache non se lo fecero dire due volte, hanno portato via tutto e non hanno lasciato nulla.

Or bene, quando venne la legge del 1866 sulle corporazioni religiose, essa non trovò nessun vestigio di patrimonio ecclesiastico regolare nella Lombardia, e alla Lombardia non toccò nulla su quel patrimonio. Venne la legge del 1867 sul patrimonio ecclesiastico secolare, ma essa non dava nulla su quel patrimonio ai comuni, e la Lombardia non ebbe nulla.

Eppure alla Lombardia venne tolto un grosso patrimonio ecclesiastico, quasi 6 milioni di rendita, ossia 120 milioni di capitale.

E perciò io penso che quando il Governo presenterà le proposte, delle quali ho finora parlato, provvederà anche al danno toccato alla Lombardia; e concederà alla Lombardia sul patrimonio secolare quella parte dei beni, che nelle altre parti fu concessa sul patrimonio regolare. Parmi di chiedere, sebbene un po' tardi, una ragionevole riparazione, un'opera di giustizia. Siamo sempre in tempo.

Così parmi con questi ragionamenti di avere abbastanza spiegato e giustificato il senso dell'ordine del giorno che io e parecchi altri onorevoli colleghi abbiamo presentato al banco della Presidenza.

Risponderà l'onorevole relatore, risponderà il regio commissario: non dubito che le loro dichiarazioni consuoneranno colle mie proposte.

Bisogna uscire da questo stato di cose; bisogna adempire le promesse che già fecero i nostri predecessori fin dal Parlamento subalpino; che abbiamo ripetuto noi stessi le tante volte; che stanno, monumento delle nostre promesse solenni, nelle leggi del 1866 e del 1867, e in quella del 19 giugno 1873 per la provincia romana. Diamo esempio al popolo di essere fedeli custodi e scrupolosi osservatori delle leggi, tanto più di quelle colle quali furono risolti grandi problemi di civiltà, e si giovò, dopo grandi contrasti, il progresso materiale e morale della nazione.

Capponi. Chiedo di parlare per rettificare una asserzione dell'onorevole Merzario.

Presidente. Ne ha facoltà.

Capponi. L'onorevole Merzario si è doluto che i resoconti della Camera venissero pubblicati con ritardo di qualche settimana.

Ora io credo di essere in obbligo, come preposto a questo servizio, di dichiarare che l'onorevole Merzario ha detto cosa poco esatta. Ed infatti la seduta di ieri l'altro fra breve sarà distribuita, come pure domani sarà distribuita la seduta di ieri. Il servizio della pubblicazione dei resoconti non è stato mai fatto come oggi con tanta puntualità; onde mi rincresce il sentir muovere appunti alle persone cui il servizio medesimo è affidato, appunti che esse non meritano.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.

Merzario. È un fatto che, in questi ultimi giorni, i resoconti ufficiali vengono distribuiti con maggiore speditezza; ma io posso assicurare l'onorevole Capponi che nei mesi passati si ritardava di 10 o 15 giorni la pubblicazione; ed avendo io chiesto la causa di questo ritardo, mi fu risposto che causa ne erano i signori ministri. Del resto, discuterò di ciò nel Comitato segreto, e mi riservo allora, a porte chiuse, a parlare di questo e di altro.

Presidente. Onorevole Merzario, non è punto esatta quest'ultima sua affermazione, e cioè che per il passato i resoconti fossero distribuiti con molto ritardo, imperocchè io credo di potere affermare che anche pel passato l'ufficio di Presidenza ha sempre messa la più grande sollecitudine perchè questo servizio fosse disimpegnato rapidamente, e credo che i resoconti siano sempre stati distribuiti con molta celerità.

Anzi io debbo rendere omaggio alla Presidenza e all'onorevole mio predecessore per la grande cura e la sollecitudine con cui hanno sempre fatto procedere i servizi della Camera.

Dunque io prego l'onorevole Merzario di rettificare questa sua asserzione, poichè non mi sembra esatta.

Del resto io spero che queste lagnanze fatte dall'onorevole Merzario saranno stimolo a tutti gli onorevoli nostri colleghi...

Voci a sinistra. Ai ministri! ai ministri!

Presidente... perchè vogliano attenersi a quelle istruzioni che furono impartite dalla Presidenza affinché i resoconti possano essere stampati e distribuiti più prontamente che sia possibile.

L'onorevole Merzario ha facoltà di parlare.

Merzario. Io non posso che insistere su ciò che ho detto e che è un fatto. Io non ho affermato che l'inconveniente da me lamentato succedesse quotidianamente; ma di quando in quando si sono verificati ritardi di 8, di 10 e di 12 giorni.

Ho domandato la ragione di questo fatto e mi è stato risposto, ripeto, che alcuni ministri si tengono le bozze di stampa parecchi giorni.

Presidente. Onorevole Merzario, questo ha potuto accadere qualche volta, non come sistema, e sempre del resto contro la volontà della Presidenza, la quale non ha mai mancato di sollecitare il più vivamente possibile gli onorevoli colleghi affinché il servizio procedesse regolarmente.

L'incidente è esaurito.

La facoltà di parlare spetta all'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Non è la prima volta che io, parlando dell'amministrazione del Fondo per il culto l'ho giudicata un'amministrazione di carattere transitorio; un'amministrazione creata, per uno scopo esclusivamente politico, con la legge del 1866.

Fu uno scopo politico che tutti allora riconobbero a quella legge, e fu anche uno scopo lodevole, poichè trattandosi di due leggi importantissime, quali erano quelle che riguardavano l'Asse ecclesiastico e le corporazioni religiose, si volle dimostrare che lo Stato procedeva a questa soppressione, a questa rivoluzione economica, non per un intento gretto o fiscale, ma per un fine eminentemente sociale. Da ciò l'amministrazione pel Fondo del culto.

La legge che istituì questa amministrazione lasciò molte facoltà al potere esecutivo; così che esagerando esso il concetto politico del quale io poc'anzi ho parlato, ha reso quasi indipendente e autonoma l'amministrazione medesima. Ed io ricordo che uno dei direttori generali di questa amministrazione dubitava financo della facoltà

che è data dalla costituzione al potere esecutivo, di potersi ingerire nell'amministrazione stessa: tanto che io su questa maniera d'interpretare la legge feci a Firenze un'interpellanza all'onorevole ministro Pironti.

Insomma l'amministrazione del fondo pel culto si è creduta per molto tempo indipendente dal Ministero, ammettendo semplicemente di dipendere dal ministro. Ed il Parlamento ci ha avuto poco a che fare, perchè il Ministero non ha avuto, non so se la forza o la volontà di guardare bene addentro a quest'amministrazione.

Quando certi organismi di carattere amministrativo, si creano per scopi politici, riescono cattivi. L'amministrazione del Fondo pel culto, così è riuscita; e non per colpa degli uomini, ma per colpa delle istituzioni. È un'istituzione ibrida, è una istituzione alla quale contrasta ogni principio di governo.

Ho detto che non hanno colpa gli uomini, perchè io non posso nascondere che quest'amministrazione si è trovata alle prese con necessità incredibili, in lotta col demanio, in lotta cogli Economati, in lotta coi creditori creati dalla legge di soppressione, con obblighi imposti sopra di essa dalla legge, insomma in lotta perenne tra i doveri e le necessità, tra i doveri e la posizione che ad essa era creata.

L'onorevole Pensarini ha già accennato a questa lotta; lotta, che non si comprenderebbe in nessuno Stato bene organizzato, poichè non si sa comprendere davvero una lotta fra due enti, che sono enti dello Stato, quali sarebbero gli Economati generali per i benefici vacanti, e l'amministrazione del Fondo per il culto; e battersi fra di loro da anni ed anni, senza trovare una possibile transazione.

E ciò a danno di chi? A danno dei contribuenti.

Io non sono partigiano dell'istituzione degli Economati dei benefici vacanti: è un'istituzione che in alcune provincie rappresenta ciò che erano le cosiddette congregazioni diocesane. Col nuovo diritto pubblico queste amministrazioni dovrebbero essere radicalmente riformate. Ad ogni modo, vi è conflitto fra le due amministrazioni. Ed in che consiste?

L'una amministrazione domanda all'altra la proprietà di certi beni: il Fondo per il culto dice che tali beni appartengono a lui; gli Economati generali dei benefici vacanti dicono invece che ad essi appartengono. Quindi non si è mai saputo a chi veramente questi beni appartengono e debbano appartenere. Bisogna perciò far qual-

che cosa al fine di uscire una buona volta da questa penosa (per non dire altra parola), da questa penosa posizione. Ma ritorniamo al Fondo pel culto.

Molte e molto giustificate lagnanze si sono udite nella Camera; ma già dissi e ripeto, che l'amministrazione non ha poi essa tutta la colpa.

È vero che litiga molto, ma alcune volte è la necessità in cui è posta, che la spinge al duro passo.

Io non approvo queste liti, perchè l'amministrazione fa ciò che fanno tutti coloro che, non potendo pagare tentano tutti i mezzi per potere avere una decisione favorevole.

Ora un solo rimedio, a mio credere, ci sarebbe per porre fine e alle lagnanze ed ai litigi. La amministrazione del Fondo pel culto è una amministrazione essenzialmente liquidatrice, che non doveva altro fare che liquidare insieme col demanio appunto l'Asse ecclesiastico. Questa liquidazione dopo 18 anni in sostanza è quasi tutta fatta. Che resterebbe ancora a fare?

Un disegno di legge, onorevole commissario regio, il quale dividendo le attribuzioni attuali del Fondo del culto in tre rami, conferisse la parte giudiziaria al Ministero di grazia e giustizia, quella relativa al patrimonio al demanio, e il pagamento delle pensioni al Tesoro. In questo modo voi rimediereste a tutti gl'inconvenienti che noi nella Camera da molti e molti anni abbiamo deplorati. E tanto più oggi, a parer mio, si potrebbe procedere all'abolizione dell'amministrazione del Fondo pel culto, inquantochè la Camera nella scorsa settimana ha votata la istituzione della direzione generale degli affari ecclesiastici al Ministero.

A quelli che non lo ricordano, rammenterò che la direzione generale per gli affari ecclesiastici esisteva prima che fossero pubblicate le leggi di soppressione. Quando esse si pubblicarono e fu istituita l'amministrazione del Fondo pel culto, allora fu abolita la direzione generale per gli affari ecclesiastici presso il Ministero di grazia e giustizia. Oggi che siete venuti innanzi alla Camera a domandarci un aumento di spesa per ricostituire questa direzione generale; oggi che la Camera vi acconsente la somma necessaria per questa istituzione, onorevole commissario regio, io non so perchè mentre richiamate in vigore quello che aboliste nel 1866, volete altresì mantenere in vigore ciò che fu creato nel medesimo anno 1866.

Per conseguenza io aveva già preparato un ordine del giorno in questo senso; ma poichè

l'onorevole Lanzara, se non vado errato, ne ha presentato...

Lanzara. No.

Lazzaro. No? Allora lo presento io. Così, essendo convinto che siamo nel tempo utile, per le deliberazioni già prese dalla Camera per l'istituzione di una direzione generale per gli affari ecclesiastici, di abolire l'amministrazione del Fondo pel culto, io mi onoro di presentare alla Camera insieme all'onorevole Della Rocca un ordine del giorno così concepito:

“ La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge per la soppressione del Fondo pel culto, e passa all'ordine del giorno. „

Ora dovrei venire ad alcune osservazioni relative ai capitoli del bilancio; ma per non ripetere e perchè le mie osservazioni potrebbero forse riguardare anche le cifre, io pongo termine al mio discorso di carattere generale, e parlerò quando verremo alla discussione dei capitoli per chiedere alcune spiegazioni all'onorevole Commissione intorno a certe spese ch'essa ha acconsentito all'amministrazione del Fondo pel culto, tanto per la parte ordinaria (Avvocatura erariale), della quale parlerò a suo tempo e, secondo il mio costume, chiarissimamente, quanto per la parte straordinaria relativa alla istituzione di certi 14 Cristofori Colombo, che devono andare a scoprire le Americhe (*Ilarità*) di cui parleremo fra poco.

Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

Capo. Io ho chiesto di parlare proprio per domandare all'egregio mio amico il relatore della Commissione del bilancio se egli, dopo avere scritto tutto quel che ha scritto a proposito dei 14 Cristofori Colombo, accennati dall'onorevole Lazzaro, egli creda logica la conclusione alla quale è venuta la Commissione generale del bilancio, conservando la cifra come è stata domandata dal Governo.

Vengo ai particolari.

Il ministro ha domandato un aumento di spesa di 35,000 lire per la creazione di 14 nuovi ispettori, al fine di liquidare una massa di residui i quali sono nella bella cifra di 47 milioni e tante centinaia di mila lire. Se questa massa di residui fosse venuta dal 1883 al 1884, io mi sarei spiegata la necessità nel Governo di venire a domandare un aumento di ispettori, per poter liquidare ingente massa di residui attivi. Invece se vi fate a considerare da quanto tempo questi residui figurano nel bilancio del Fondo per il culto nella cifra di 40, di 45, di 47, di 49, per arrivare a 55 mi-

lioni voi avrete la prova certa, esatta che questa massa di residui dura fin dal 1879.

Ora io vi domando; che cosa hanno fatto i famosi ispettori esistenti da quell'epoca fino ad oggi se non hanno saputo liquidare questa massa, od una parte di questa massa di residui?

E se questa liquidazione non hanno saputo fare gli ispettori presenti e passati, cosa potranno mai fare questi nuovi ispettori che dovranno liquidare censi e livelli di cui il Ministero dichiara di non avere i titoli di fondazione?

E c'è di più. Quando nella relazione, onorevole Romeo, voi dite netto e tondo che con 1500 lire all'anno non si troveranno persone capaci di poter disimpegnare quest'ufficio così delicato, qual'è quello dell'ispettore, per pescare quei tali titoli di fondazione presunti dal Governo, voi troverete giusto il sospetto che a me, ultimo fra i deputati alla Camera, è venuto in mente un sospetto che potrebbe ingenerarsi anche nell'animo del pubblico, e cioè che questi nuovi posti dovessero servire per impiegare qualcuno che, invece di occuparsi a trovar censi e livelli, pensasse invece a ben altro.

Ma l'onorevole Lazzaro si riservava di fare ancora un'altra osservazione la quale io mi permetto di fare ora. Si è qui discusso parecchie volte su questa famosa questione che riguarda una intera classe di professionisti, quella degli avvocati, e da tutte le parti della Camera si sono fatte delle osservazioni le quali, a dire il vero, non credo che possano riguardare alcuno degli onorevoli colleghi avvocati che siedono in quest'Aula; per lo meno me non riguardano certo.

Ma il ministro delle finanze promise di presentare un elenco dal quale risultassero gli incarichi dati agli avvocati non facenti parte dell'avvocatura erariale.

Prima che quest'aria di sospetto passi dal Ministero delle finanze al Ministero di grazia e giustizia, io pregherei l'onorevole commissario regio di volere nettamente dichiarare e prometterci che obbligherà il Fondo per il culto a darci un prospetto delle cause fatte e dei compensi pagati e delle persone che, non facendo parte dell'avvocatura erariale hanno avuto incarichi speciali di difendere il Fondo per il culto. Perché, onorevole commissario regio, io capisco che non ci saranno 100 deputati i quali si daranno la premura di leggere tutti quei libri ai quali ha accennato l'onorevole Merzario, relazione A, libro B, relazione X, che riguardano tutte quante il Fondo per il culto; ma ognuno di noi ogni giorno nel sentir dire alla Camera: badate che il Fondo per il culto è una di quelle amministrazioni di cui si serve il Go-

verno per poter favorire l'avvocato a, l'avvocato b, credete che possa provare un'impressione gradita?

Che ciò sia piacevole per noi, che abbiamo la sventura in questo momento di essere avvocati, di sentircelo dire sopra tutti i tuoni, quando abbiamo la coscienza non solo di non aver difeso in favore, ma neppure contro di questa o quell'altra amministrazione?

Ed aggiungerò che da questo bilancio risulta altresì che, mentre da una parte il ministro delle finanze domanda al Fondo per il culto un concorso per l'istituzione di tre avvocature erariali, ed il ministro di grazia e giustizia si trova costretto a consentire quest'aumento, dall'altra non si diminuisce la somma iscritta per le spese di liti e coazione. Le spiegazioni che attendo su questo proposito dall'onorevole relatore dovrebbero se non dissipare, menomare almeno l'impressione profonda fatta dalle parole dell'onorevole Lanzara il quale ha qualificato il Fondo per il culto come un'amministrazione che dissipa i suoi redditi in cause infondate.

Ora quando ad un'amministrazione si possono in pubblico Parlamento fare tali accuse, e provarle, non credete che sia arrivato il momento di votare ad unanimità la proposta dell'onorevole Lazzaro, cioè di sopprimere una buona volta questa amministrazione?

Se tutti noi non fossimo preoccupati dalle gravi questioni che ci soprastanno, e avessimo tempo di leggere tutti gli allegati che sono annessi a questa relazione, evidentemente ci sarebbe da rimanerne sconfortati.

Vi sono pareri del Consiglio di Stato, i quali dicono, che l'amministrazione del demanio non dovrebbe litigare, e dovrebbe restituire non so quante centinaia di migliaia di lire, mentre l'amministrazione del demanio risponde che se deve restituire qualche cosa, dall'altra parte deve ricevere; e questo palleggiamento dura da dieci anni senza che si trovi modo di sapere sul serio se l'amministrazione del Fondo per il culto debba dare o debba ricevere!

Vi sono pareri di Commissioni, le quali dicono che le spese per la conservazione dei monumenti, devono essere a carico del demanio, e non a carico del Fondo per il culto. I ministri si riuniscono per esaminare e decidere questa questione, ed in 10 anni non sono riusciti a risolverla. E mentre la Commissione del bilancio riconosce che queste spese dovrebbero essere iscritte sopra un altro bilancio; pur tuttavia consente che sieno iscritte su quello del Fondo per il culto.

Ora io non credo che si possa andare innanzi a

questo modo e penso che si debba una buona volta risolvere questa, che pur credo che sia una grossa questione. Io mi limito oggi a pregare il commissario del Governo di voler spingere l'amministrazione del Fondo pel culto a spendere le 80,000 lire destinate alla riparazione delle chiese monumentali non a beneficio di una sola chiesa o di una sola Certosa.

Vi ha a Napoli, per esempio, una chiesa monumentale, quella di Santa Chiara, la quale è cadente e s'è dovuta chiudere al culto per il pericolo che presentava. Ora io desidero che non si faccia per questa chiesa quello che s'è fatto per la chiesa di cui ha parlato l'onorevole Lanzara.

Lanzara. Io parlava appunto di Santa Chiara.

Capo. Voglia l'onorevole commissario del Governo usare di tutta la sua autorità perchè sia provveduto subito a questa chiesa. Certamente le condizioni di questo bilancio sono tali che, oltre gli specchi delle cause e degli avvocati io sarei tentato di domandarne altre due; cioè quelli della distribuzione degli assegni per i parroci poveri, e delle 80,000 lire destinate alla conservazione dei monumenti; perchè, se non è esatto quel che ha detto l'onorevole Merzario, ed a cui sono sicuro risponderà l'onorevole Branca, è certo per altro che, se avessimo innanzi l'elenco degli assegni dati ai parroci, noi troveremmo una grande sperequazione sulla quale dovremmo richiamare seriamente l'attenzione della Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

Branca. Io ho sempre secondato i commendevoli sforzi fatti dall'onorevole Merzario per veder risolta una questione di somma equità, quella cioè di dare ai parroci poveri quell'aumento di congrua che le leggi hanno per essi stabilito.

Ma io ho dovuto oggi altamente maravigliarmi nell'udire che l'onorevole Merzario dimentica precisamente i parroci delle provincie che hanno dato maggior quantità di beni per l'Asse ecclesiastico e che mai nulla hanno avuto; e poichè qui è questione di numeri, io mi servo dello stesso documento che ha citato l'onorevole Merzario.

Da questo documento risulta che la Lombardia ha fornito all'erario 5,925,000 lire di rendita netta e quattro milioni ne ha fornito il Piemonte. Diguisachè due delle regioni più ricche d'Italia, e la cui popolazione corrisponde complessivamente a quella delle antiche provincie napoletane, hanno fornito circa 10 milioni. Invece le provincie napoletane hanno contribuito 14 milioni. E siccome la somma era troppo grossa e non si voleva che desse troppo nell'occhio, le provincie napoletane

sono state divise in cinque gruppi, cioè: Abruzzo e Molise 1,287,000; Campania (nella quale sono compresi Salerno, Avellino, Napoli, Benevento e Caserta) 4,809,000; le Puglie, che comprendono tre provincie, 4,994,000; la Basilicata 1,405,000; infine la Calabria 1,674,000.

Ma io ho voluto vedere anche il valore di questi beni; e mi risultò che il Piemonte e la Lombardia hanno dato l'una 39 milioni e l'altra 37 in beni rustici, e 3 milioni per ciascuna di quelle regioni in fabbricati; di guisa che il patrimonio ecclesiastico del Piemonte e della Lombardia rappresenta un insieme di circa 80 milioni; mentre le provincie napoletane hanno dato 147 milioni di beni rustici, cioè: 10 milioni gli Abruzzi ed il Molise, 44 la Campania, 57 le Puglie, 13 la Basilicata e 23 la Calabria; oltre 13 milioni di fabbricati; quindi 160 milioni.

Le provincie napoletane, colla stessa popolazione del Piemonte e della Lombardia unite, hanno dato dunque il doppio dei beni.

E siccome il servizio religioso non si fa per le campagne ma per gli abitanti, e le parrocchie sono più numerose nell'alta Italia dove la popolazione è più sparsa; così le provincie napoletane, avendo dato il doppio con popolazione pari e minor numero di parrocchie, avrebbero dovuto essere preferite nella distribuzione dei benefici; invece non hanno avuto nulla.

Ma l'onorevole Merzario, che è così competente nella materia, e che è presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, vi dice che le parrocchie di Lombardia, di Toscana e del Piemonte sono fornite di assegni, perchè quegli assegni formavano parte del debito pubblico; e così ha enunciato tre cifre che formano in tutto la somma di 1,400,000 lire; di cui 500,000 lire per la Lombardia che rimontano ai tempi di Napoleone I.

Ma io dico: questa somma di 1,400,000 che è stata compresa nel debito italiano, ora è pagata da tutti i contribuenti italiani, senza distinzione di regione. Mentre le provincie napoletane, le quali hanno fornito 14 milioni di beni ecclesiastici, per questo solo che la loro quota non era iscritta in quel debito, non solo non hanno avuto nulla, ma l'onorevole Merzario viene a menomare il loro diritto dicendo che i loro beni provengono in gran parte dalle soppressioni fatte da Murat.

Ma e le 500 mila lire che provengono da soppressioni fatte da Napoleone I, non risalgono alla stessa epoca?

Quindi se nelle provincie meridionali si fosse proceduto nello stesso modo, avrebbe dovuto es-

sere iscritta a loro favore una somma di 500,000 lire che a quest'ora si troverebbe nelle parrocchie, mentre noi ci troviamo in questa condizione, che parrocchie di 4000 o 5000 anime rimaste senza congrue, non hanno nemmeno assegni per provvedere alle spese per il culto.

Siccome io, per conto mio, devo spesso prender parte alle discussioni in questa Camera, così mi tengo sempre in disparte: quando vedo che altri segue la stessa via che io vorrei battere; e mi sarei tanto più taciuto in questo caso, che la causa era affidata ad un avvocato così eminente come l'onorevole Merzario; ma oggi l'avvocato si è scagliato contro il cliente, ed io ho dovuto sorgere.

Mi rivolgo quindi all'equità del Governo ed a quella del regio commissario, per raccomandare queste grosse parrocchie del mezzogiorno, che si trovano in uno stato veramente lamentevole.

Ora che sono scorsi sedici anni dalle leggi di conversione, non si può più fare appello a provvisorietà di leggi fatte in furia; noi altri deputati facciamo presso quelle popolazioni la figura di consentire che lo Stato si appropriato il patrimonio ecclesiastico senza nemmeno provvedere ad atti di urgente necessità.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Branca. Non facciamo dei confronti.

Io ho dimostrato che se si vogliono fare, essi tornano tutti a beneficio delle provincie meridionali; ma io prescindendo da ciò e domando proprio in nome dell'equità che si prenda un provvedimento, che è necessario non solo alla pace dei credenti ma alla pace dei cittadini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Balestra.

Balestra. Il regio Commissariato per l'Asse ecclesiastico sostituito alla soppressa Giunta liquidatrice, è una istituzione che interessa altamente la capitale del regno.

Ebbe origine colla legge 19 luglio 1873, e fu ordinato con forme autonome sotto l'alta direzione di una Commissione, composta di uomini parlamentari e di magistrati. Ma in seguito questa Commissione fu soppressa e l'amministrazione fu posta sotto una più diretta dipendenza del Ministero di grazia e giustizia.

Dal bilancio del 1883, del regio Commissariato, rilevo che il patrimonio dell'Asse ecclesiastico in Roma ammonta ad oltre 60 milioni, con una rendita di poco inferiore ai 3 milioni. Da questo vistoso patrimonio, dedotte le pensioni a favore dei religiosi, diffalcati gli assegni ai diversi enti chiamati dalla legge alla successione nei beni delle corporazioni religiose sopresse, tutto il rimanente è destinato

a costituire un fondo di beneficenza a favore della nostra città. Ecco perchè dissi fin da principio che questa istituzione interessava in modo particolare la capitale del regno.

Giova ricordare che nella legge del 7 settembre 1879, colla quale fu soppressa la Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico, fu stabilito il termine di un biennio al regio Commissariato per ultimare le operazioni di liquidazione e conversione dell'Asse ecclesiastico. Se non che, allo spirare di questo termine, non essendosi ultimate queste operazioni, furono accordate diverse proroghe: delle quali l'ultima cessa col 30 settembre del corrente anno.

È quindi naturale che io mi interessi di sapere quale sarà la sorte riservata a quest'amministrazione; la quale non solo è importante per se stessa, quanto per l'ambiente in cui si svolge, trovandosi a lato di un'alta gerarchia ecclesiastica dalle cui mani fu tolto un vistoso patrimonio, sia per laicizzarlo, sia ancora per erogarlo in iscopi più proficui, e più conformi allo spirito del tempo.

Imperocchè, sebbene io non dubiti che le operazioni circa alla liquidazione dell'Asse ecclesiastico siano oramai pressochè esaurite, non è per questo men vero che per il 30 settembre, ultima proroga accordata al regio commissariato, le operazioni circa la distribuzione delle rendite agli enti chiamati a succedere alle corporazioni religiose, non potranno essere ultimate, quand'anche non si dovesse attendere prima la completa liquidazione di quell'Asse. Eppoi, fatto ciò, resterà sempre da amministrare e da erogare quel fondo speciale di beneficenza di cui testè parlavo, e che attende ancora di essere regolato dalla legge promessa dall'articolo 6 della legge sulle guarentigie 14 maggio 1871. Mi consenta quindi, l'onorevole commissario del Governo, che io lo preghi di dirmi se sia nell'intendimento del Governo di non accordare altra proroga oltre il 30 settembre.

Pochi mesi ci separano da questa data, e quindi un provvedimento è urgente; nè la mia domanda è fuor di luogo dal momento che io vedo nel bilancio di grazia e giustizia, testè approvato, istituita una direzione del culto: sebbene non sembra si vogliano attribuire ad essa tutta quella importanza e congerie di affari, che le assegnava un disegno di legge dell'ex ministro Villa, ritirato poi al cadere di quel ministro.

Peraltro non sembra estraneo al ristabilimento di questa direzione l'intendimento del Governo di incorporare in essa i vari servizi del regio commissariato. Che, se tale fosse in fatto il pensiero

del Governo, mi sia permesso di domandare con quali temperamenti intenda di attuare questo concetto, giacchè questo vasto patrimonio, amministrato dal regio Commissariato, non può essere in nessuna guisa adibito all'erario dello Stato, ma dev'essere riservato esclusivamente a favore della città di Roma.

Io domando se fra i varii provvedimenti escogitati per conservare questo patrimonio allo scopo cui è destinato vi sia pur quello di mantenerne il bilancio separato.

Se poi il Governo non pensa di sopprimere col 30 settembre il regio Commissariato, ma invece è suo intendimento d'accordare ulteriori proroghe, in tal caso io domando se convenga mantenere per sì lungo tempo un'amministrazione tanto importante in una condizione precaria, la quale, a mio modo di vedere, è il peggiore dei mali per un'amministrazione.

Imperocchè non è a dissimularsi che il regio Commissariato non ha più quella importanza che aveva la Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico, a lato della quale avevamo una Commissione composta di uomini autorevolissimi, di magistrati e deputati; non ha più quella importanza che aveva quando, a capo di essa, si nominavano persone salite ai più alti gradi della magistratura per lungo tirocinio e per prove non dubbie di capacità. Attualmente a capo del regio commissariato non abbiamo più un regio Commissario, ma un reggente; il provvisorio nel provvisorio.

Che dovrei poi dire degli impiegati i quali non godono i vantaggi che pure si accordano a tutti gli altri impiegati dello Stato?

Ma quegli impiegati oltre a ciò, sono impensieriti per il loro avvenire, incerti della loro sorte, timorosi di trovarsi sempre alla vigilia di un licenziamento. Non è quindi da sorprendere se questo stato precario di cose rechi un perturbamento nell'andamento di questa amministrazione; perturbamento che si manifesta nella sua azione oscillante, incerta e, mi sia permesso di dirlo, mancante di criteri direttivi.

Io non intendo occupare la Camera con eccessive divagazioni; e, d'altra parte, non potrei discorrere che di argomenti sui quali, per ispeciali contingenze, io ho dovuto portare la mia particolare attenzione. Citerò solo due casi i quali persuaderanno l'onorevole commissario regio delle perniciose conseguenze di questo stato precario di cose.

Nel 1875 la Giunta liquidatrice, mediante compromesso, cedeva al comune di Roma il patrimonio dell'ospedale dei Fatebenefratelli, nell'Isola

Tiberina; ma l'autorità tutoria non approvava questa cessione. Sopravvenne un regio decreto che ordinava il trasferimento dei beni dell'ospedale dei Fatebenefratelli alla Commissione ospitaliera di Roma; ed il Commissariato dovette rassegnarsi a questo decreto che contraddiceva al suo operato. Il comune di Roma che aveva posseduto per diverso tempo quell'ospedale e vi aveva fatto molti miglioramenti (aumento di corsie, aumento di letti, ecc.), istrui giudizio contro il regio Commissariato e contro la Commissione dell'ospedale, per ottenere il rimborso delle spese fatte. La Commissione ospitaliera pretese che questa liquidazione dovesse farsi soltanto in suo confronto, ad esclusione del regio Commissariato. Il regio Commissariato invocando, credo a buon diritto, l'articolo 2 della legge sulla soppressione delle corporazioni religiose del 1879, sosteneva di avere esso il mandato di procedere alla liquidazione, di fare i reparti delle rendite e di convertire i beni stabili del patrimonio dei Fatebene fratelli in rendita consolidata.

Questo sosteneva e sostiene tuttora in giudizio. Ma, contraddittoriamente a questa tesi, lo stesso regio commissario abbandona questo suo diritto e lo compromette in una questione promossa dalla Congregazione di carità di Anagni, la quale domanda che si assegnino all'ospedale di quel comune le rendite provenienti dall'eredità del suo concittadino Raimondo Gigli, il quale testò a favore dei Fatebenefratelli, a condizione però che, se quel comune avesse chiamato quei frati a reggere l'ospedale di Anagni, i beni s'intendevano ceduti all'ospedale stesso, ossia a pro degli infermi della città di Anagni.

E dico che contraddice sè stesso ed abbandona questo suo diritto, imperocchè il regio Commissariato, invece di decidere esso questa questione, come pretende nell'altro caso, ne ha fatto oggetto d'interpellanza alla Commissione ospitaliera, facendo giudice quella Commissione stessa che è interessata in questa questione, e, quello che è più sorprendente, quella stessa Commissione contro la quale in tribunale sostiene la tesi inversa!

Riepilogando le cose dette, io domando all'onorevole commissario del Governo che mi dica: se, collo spirare del 30 novembre, intenda che il regio Commissariato cessi dal suo ufficio, oppure se intenda accordare una nuova proroga. Nel primo caso, con quali temperamenti, e con quali garanzie intenda che sia amministrato il patrimonio ora affidato al Commissariato. Nel secondo caso, io domando che si dia un indirizzo più fermo e più rassicurante a quell'amministrazione,

come pure che si accordino agli impiegati della medesima quei vantaggi di cui godono gli altri impiegati dello Stato.

E giacchè ho facoltà di parlare, mi permetto di domandare all'onorevole commissario del Governo una spiegazione riguardo al bilancio del Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico, e specialmente riguardo al rendiconto amministrativo del 1883.

Sotto il titolo: Contribuzioni e tasse, capitoli 8 e 9, io trovo iscritto 115,000 lire per tassa di manomorta, e 350,000 lire per tassa di ricchezza mobile, un totale di 465,000 lire che si pagano da quell'amministrazione per queste due tasse. Ora, non mi sorprenderebbe di vedere nel bilancio queste due partite, se l'amministrazione del regio Commissariato pagasse quelle tasse nell'interesse dei terzi, ossia degli enti chiamati per legge a succedere alle sopresse corporazioni religiose, perchè in tal caso il Commissariato, nel pagare gli assegni a quegli enti si rimborserebbe delle tasse pagate.

Ma invece le cose procedono molto diversamente, e si verifica questo fatto che, mentre il regio Commissariato paga per tassa di ricchezza mobile e per tassa di manomorta la bellezza di lire 465,000, gli enti poi che ricevono gli assegni dal regio Commissariato pagano una seconda volta la tassa di ricchezza mobile.

Evidentemente vi è qui una duplicazione di imposta. L'onorevole commissario regio e la Camera sanno benissimo che il regio Commissariato non gode quelle rendite, ma le trasmette alle Opere pie chiamate dalla legge a succedere agli enti soppressi. Dunque esso può pagare quelle tasse nell'interesse dei terzi, ma non per suo conto, giacchè esso non gode quelle rendite.

Ora io sono mosso a chiedere l'avviso dell'onorevole commissario del Governo intorno a questo argomento, perchè dal momento che tutto il reddito di questo patrimonio è destinato a costituire un fondo di beneficenza a favore della città di Roma, quello che si versa per tasse non dovute va tutto a detrimento della pubblica beneficenza.

Presidente. Gli onorevoli Lazzaro e Merzario hanno chiesto di parlare, ma io li pregherei di riservarsi di parlare dopo che avrà parlato il relatore, il cui discorso darà loro probabilmente occasione di replicare.

Merzario. Io aveva chiesto di parlare per fatto personale.

Presidente. Ma non c'è fatto personale, onorevole Merzario, perchè l'onorevole Branca è entrato nel merito, e non le ha dato ragione alcuna di parlare per fatto personale.

Prima di dar facoltà di parlare all'onorevole relatore, debbo comunicare due proposte che sono state presentate alla Presidenza.

La prima è del tenore seguente:

“ La Camera invita il ministro guardasigilli a presentare col bilancio dell'anno 1885-86 le proposte per l'applicazione la più sollecita del n. 4 dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, riguardante le congrue parrocchiali, e per il pagamento ai comuni delle quote che loro spettano in base a detta legge ed a quella del 15 agosto 1867. ”

Questa proposta è firmata dagli onorevoli Merzario, Fortunato, Placido, Fili Astolfone, Della Rocca, Romano ed Umana, ed è già stata svolta dall'onorevole Merzario.

L'altra proposta è nei seguenti termini:

“ La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge per la soppressione del Fondo per il culto, e passa all'ordine del giorno. Firmati Lazzaro e Della Rocca; ” ed anche questa è stata svolta.

Do facoltà di parlare all'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione.

Romeo, relatore. Io so che il principale obbligo del relatore, nelle circostanze in cui si trova ora la Camera, è di esser breve; ma nella discussione si sono svolte questioni gravissime, e mi sembrerebbe di mancare al mio dovere, se non rispondessi sommariamente ai vari oratori.

L'onorevole Lazzaro, l'onorevole Della Rocca e l'onorevole Lanzara hanno trovata una risoluzione assai facile della questione che si riferisce all'amministrazione del Fondo per il culto; e puramente e semplicemente hanno proposto l'abolizione di quella istituzione, ritenendo che questa amministrazione non risponda all'ufficio suo.

D'altro canto l'onorevole Merzario, fondandosi sui risultati che presenterebbe, secondo lui, il bilancio dell'amministrazione del Fondo del culto, verrebbe a concludere che sia una delle amministrazioni le più floride dello Stato; ed in verità non abbiamo nessun'altra amministrazione, che presenti, come questa, un bilancio con un avanzo di circa 2 milioni, come dice l'onorevole Merzario.

Ma per me, signori, ha un grandissimo valore quello che sin qui abbiamo fatto con le nostre leggi sull'Asse ecclesiastico. Non posso dimenticare che in questo argomento abbiamo una tradizione, direi, legislativa, e credo che, prima di mutare il sistema che da tanto tempo si è adottato, dobbiamo pensarci seriamente.

Perchè, o signori, a principiare dalla legge del 1855, che abolì negli antichi Stati Sardi alcuni enti

ecclesiastici ed istituì la Cassa ecclesiastica, si incarnò il concetto fondamentale di separare l'amministrazione finanziaria da quella dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico. E i decreti dei regi commissari delle Marche e dell'Umbria mantennero questo concetto coll' aggregare alla Cassa ecclesiastica i beni provenienti dalle corporazioni religiose. E il decreto luogotenenziale del 1861 a Napoli, pure istituendo una Cassa ecclesiastica autonoma, volle nondimeno conservare intatto quel sistema di amministrazione. Vennero le leggi di soppressione del 1866, del 1867, del 1868 e del 1873 che sostituirono alle Casse ecclesiastiche il Fondo per il culto; ma il concetto di separare le due amministrazioni fu sempre tenuto fermo.

Un altro concetto prevalente nella nostra legislazione in materia ecclesiastica è questo: si vogliono separare dal bilancio di grazia e giustizia i servizi propriamente ecclesiastici costituendoli in una amministrazione distinta e separata; e mentre oggi, onorevoli signori, si fanno qui dei discorsi per ridare al Ministero di grazia e giustizia quest'ultimo servizio, altra volta anche in questa Camera si sollevarono contro questo ordine d'idee vivaci proteste, e si cercò di dimostrare come l'Italia dovesse una volta abbandonare il sistema di pagare sopra il suo bilancio i sagrestani ed i campanari.

Io non so se coloro i quali propongono l'abolizione dell'amministrazione del Fondo pel culto credano che si debba oggi tornare a quel punto che una volta si volle lasciare. E io pregherei questi miei onorevoli colleghi di leggere la relazione fatta dall'onorevole Cortese sopra uno dei bilanci del Ministero di grazia e giustizia, relazione in forza della quale si tolsero da quel bilancio circa due milioni di spesa e si accollarono all'amministrazione del Fondo pel culto. Ora io questo non dico per voler sostenere il mantenimento dell'amministrazione del Fondo pel culto, per voler difendere o accusare questa amministrazione; ma per richiamare l'attenzione della Camera sui precedenti e per mettere chiaramente innanzi ad essa la gravità del problema che si vuol risolvere così *currenti calamo*.

Signori, non bisogna illuderci; noi in Italia, pur dicendo sempre di voler risolvere parecchi problemi, quando siamo all'ultimo momento ci arrestiamo. Abbiamo trattato di un ordine di servizi d'importanza primaria assoluta, quello dell'amministrazione della giustizia; abbiamo parlato di riordinamento giudiziario, di riduzioni ed altro; ma poi in fatto nulla di concreto e con un concetto razionale si è concluso. Ora pare a me che questa

stessa cosa accada per il così detto riordinamento della proprietà ecclesiastica.

L'articolo 18 della legge delle guarentigie, è inutile che io lo ricordi, perchè tutti lo conosciamo. Una Commissione è stata nominata, un disegno di legge fu presentato alla Camera dall'onorevole Villa nel 31 maggio 1880 sull'ordinamento e l'unificazione dei servizi di giurisdizione e di polizia ecclesiastica; disegno di legge che fu conseguenza di quell'ordine del giorno proposto dalla Commissione, che fu ricordato dall'onorevole Lanzara, e che io mi son fatto un dovere di trascrivere nella relazione.

Ma che cosa abbiamo di tutto questo riordinamento? Voi lo sapete e lo vedete quello che abbiamo: non so quello che avremo.

Però io credo che, se si vuol veramente risolvere la questione del Fondo pel culto, non si possa risolverla isolatamente, ma bisogna riunirla alla questione degli Economati, a quella dell'Asse ecclesiastico e di tutti quegli altri servizi, che pure presso le altre nazioni, che diconsi eminentemente cattoliche, come il Belgio e la Francia, pesano sul bilancio dello Stato, mentre presso di noi sono abbandonati a loro stessi.

Io credo inoltre che la questione dell'amministrazione del Fondo del culto non sia così facile a risolvere anche per gl'interessi, che tanto giustamente qui si sono patrocinati, tanto dei comuni che dei parroci.

Ciò posto, o signori, io risponderò che di fatto il bilancio dell'amministrazione del Fondo del culto si presenta con un sopravanzo di oltre lire 200,000 nella parte ordinaria fra le entrate e le spese effettive.

Ed io mi auguro che le previsioni dell'entrata risponderanno effettivamente poi nella realtà delle cose, in modo da poter giustificare col risultato dei fatti, questo sopravanzo.

Ma perchè c'è questo sopravanzo nel bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto, possiamo ora venire a proporre lo scioglimento della questione del quarto ai comuni e del supplemento di congrua ai parroci? È questa una questione molto difficile a risolvere.

E per dirne qualche cosa io principio dall'onorevole Penserini, il quale per il primo ha risollevato, quest'anno, la questione.

Il patrimonio dell'amministrazione del Fondo per il culto, se si vuol prendere qualche provvedimento, deve assolutamente essere diviso in patrimonio regolare e patrimonio secolare.

Si è fatto del lavoro per dividere questo patrimonio. Sì, onorevole Penserini, molto lavoro

si è fatto. E io potrei qui leggere i risultati di questo lavoro che trovansi nelle relazioni della Commissione di vigilanza. Lì Ella troverà una divisione di questo patrimonio...

Penserini. Ma da 10 anni siamo sempre allo stesso punto.

Romeo, relatore. ...la quale divisione può anche delursi dai consuntivi, ma certo una divisione ufficiale non c'è; ed è assolutamente necessario il farla.

Sopra questo punto quindi mi associo all'onorevole Penserini, e a tutti gli altri che ne hanno parlato nel fare le più vive istanze perchè si possa avere per quanto sarà possibile, una divisione certa del patrimonio dell'amministrazione del Fondo per il culto.

Tutta la rendita che si ricava dal patrimonio regolare, cessando i pesi, cessando le pensioni, deve andare, per un quarto ai comuni per tre quarti allo Stato. Ora se non si fa la divisione del patrimonio regolare dal secolare, è impossibile sapere quello che deve attribuirsi.

Ed a questo proposito non consento in un'idea enunciata dall'onorevole Penserini, il quale diceva: dovete fare questa distinzione, perchè, in caso diverso, voi pigliate dal patrimonio secolare per pagare debiti del patrimonio regolare. Ora il fatto è tutto al contrario.

(*Movimenti di denegazione dell'onorevole Penserini.*)

Mi perdoni, è così. Perchè, se ci è un sopravanzo nel bilancio del Fondo per il culto, in gran parte dipende dal maggior numero di pensioni, che vanno a mano a mano estinguendosi, anzi potrei dire che la grandissima parte di questo sopravanzo proviene dallo estinguersi delle pensioni. E, siccome le pensioni rappresentano il patrimonio regolare...

Penserini. Il secolare.

Romeo, relatore. Non secolare. Gli assegni per gl' investiti ed i partecipanti sono una cosa; ma gl' investiti ed i partecipanti, come Ella sa, rappresentano, mi pare, un debito di 3 milioni, mentre nel presente bilancio le pensioni ascendono a 10 milioni. Veda dunque in quale proporzione maggiore concorra il patrimonio regolare di fronte al patrimonio secolare nel sopravanzo.

Penserini. Chiedo di parlare.

Romeo, relatore. Quindi la posizione pare a me che sia in senso inverso.

Ma quando potranno, o signori, i comuni avere una parte qualunque di questo quarto? Io ho voluto fare un conto; e ci ho studiato parecchio per farlo; anzi, confesso, che ho studiato molto

per farmi un concetto per quanto poteva più preciso di quest'amministrazione del Fondo per il culto, e dei servizi che è chiamata a disimpegnare.

Quando possiamo sperare, stando alle leggi come oggi sono, ed alle interpretazioni che alle leggi si danno, che possano avere i comuni una parte del patrimonio ed un supplemento di congrua i parroci?

Dai calcoli e dagli studi fatti, e che ho creduto opportuno di porre nella relazione, l'estinzione totale delle pensioni non seguirà che nel 1932; e non crediate questi calcoli errati, perchè in gran parte io li ho dedotti da una relazione della Commissione di vigilanza fatta dall'onorevole Magliani, la cui competenza in queste materie non può mettersi in dubbio. Dunque se deve attendersi che cessino tutte le pensioni bisogna aspettare il 1932.

Ma, oltre a ciò, c'è l'altra questione gravissima già accennata dall'onorevole Merzario, e cioè, la pretesa ricostituzione del patrimonio del Fondo per il culto: 36 milioni cioè di rendita alienata, 8 milioni di rimborsi di prestiti fatti ed altri 17 milioni di altri rimborsi, così in tutto 62 milioni di patrimonio da ricostituire. Secondo il sistema fin qui seguito, oltre all'aspettare il 1932 si dovrebbe anche aggiungere il tempo ed i mezzi necessari per rimborsare questa somma di 62 milioni, come pretendesi.

Ora, continuando le cose in questo modo, io devo francamente confessare che tanto varrebbe non parlar più di congrue ai parroci e di quarto ai comuni. Non ci arriveremo certo noi altri al 1932; forse qualche frate ci arriverà, ma noi no di certo!

Capo. Allora ci saranno un'altra volta i frati.

Romeo, relatore. A parlar chiaro e come ho già detto nella relazione, sono dell'opinione di coloro che vorrebbero un provvedimento qualunque, naturalmente legislativo, per far entrare il più presto possibile i comuni ed i parroci nel godimento di quello che abbiamo promesso. (*Interruzioni a bassa voce*) No, onorevoli colleghi, il provvedimento non sarebbe nel senso di distruggere: e per esempio, l'operazione accennata dall'onorevole Penserini potrebbe essere un buon espediente.

In luogo di dare nel 1931 ai comuni il quarto col patrimonio intieramente ricostituito, si dovrebbe dare, di mano in mano che c'è un qualche avanzo, quello che si può; questo dovrebbe essere lo scopo da raggiungere; meglio sarebbe dar qualche cosa prontamente, che tutto fra mezzo secolo. In quanto poi agli assegni ai parroci, io

forse non ho udito con precisione ciò che ha detto l'onorevole Lanzara.

L'amministrazione del Fondo per il culto, in conseguenza della legge del 1866 e quelle posteriori, non dà nulla per supplemento di congrua ai parroci, perchè ancora non si è verificata alcuna di quelle condizioni che ci vogliono per poterne dare.

Ciò che corrisponde l'amministrazione, è stabilito da leggi anteriori, per diritti acquisiti dal clero, ed in proporzioni determinate.

E se proviene dalla legge del 1866, lo è in questo senso, che alle corporazioni soppresse trovandosi unita una parrocchia, il peso di mantenerne gli oneri è andato a carico dell'amministrazione del Fondo culto.

Non vedo quindi come, nella distribuzione di questi assegni, ci possano essere quegli arbitrii di cui ha parlato l'onorevole Lanzara, visto che della buona ripartizione, si ha poi la giustificazione nei consuntivi.

Mi pare così d'aver risposto per sommi capi agli onorevoli Penserini e Fili-Astolfone, poichè il risolvere la questione della Commissione di vigilanza, alla quale accennò l'onorevole Fili-Astolfone e che del resto è stata altre volte sollevata, dipende da modificazioni che dovrebbero farsi alla legge del 1866.

Io credo veramente che questa Commissione salva la rispettabilità e l'autorità delle persone che la compongono, considerata come ente, di certo oggi non ha più ragione di essere; poichè, dal momento che l'amministrazione del Fondo pel culto ha un Consiglio d'amministrazione, la Corte dei conti, il sindacato del Parlamento, mi pare che ce ne sia di troppo; forse ci s'imbrogia con tanti tutori ed amministratori. (*Bene!*)

Una prima cosa sulla quale l'onorevole Lanzara pare abbia portato la sua censura alla Commissione del bilancio fu questa: la Commissione, egli ha detto, ha esaminato le controversie che pendono tra l'amministrazione del Fondo pel culto ed il demanio, controversie delle quali si è poi parlato dall'onorevole Lazzaro e da altri; ma mentre ciò ha fatto, continuò l'onorevole Lanzara, non ha poi la Commissione dato un giudizio.

Ora, se io dovessi dare un po' di lode alla Commissione generale del bilancio, in nome della quale ho l'onore di parlare, per quello che ha fatto sopra questo argomento, mi pare che essa la meriterebbe: poichè appunto è stata la Commissione generale del bilancio la quale ha detto: vediamo di finire queste questioni, e che, una buona volta,

abbiano un termine questi litigi tra due amministrazioni dello Stato.

E questo, non soltanto per un concetto, direi, di ordine morale, ma anche per un concetto positivo; poichè e nei residui attivi e nei servizi dell'amministrazione non si fa altro che una confusione perenne e continuata, con questi crediti e debiti che dall'una parte e dall'altra mettonsi innanzi. E per conseguire l'intento, la Commissione del bilancio si diede promura di avere tutte le informazioni e tutti i documenti possibili, dei quali vi fece, come meglio poté il relatore, un estratto nella relazione, affinchè voi, o signori, poteste deliberare con piena cognizione di causa. Ma la Commissione non ha espresso un giudizio! Certamente che non l'ha espresso; perchè, dal momento che si tratta di una controversia, volete voi che la Commissione faccia da giudice? Questo non credo potesse essere il mandato della Commissione del bilancio; il suo mandato si limitava ad esporre i fatti e domandare che le questioni si risolvessero. L'onorevole Lanzara ha parlato delle spese di amministrazione del Fondo pel culto. Queste spese si possono considerare in ordine generale, e relativamente a taluni servizi. Ora io devo dire, esponendo fatti, lo ripeto, e non perchè io voglia difendere o accusare, ma per amore della verità, che queste spese dell'amministrazione del Fondo pel culto a me non sembra che siano così esagerate e ingenti come taluni pretendono.

Io ho fatto uno spoglio dei capitoli del bilancio che, secondo me, rappresentano le spese dell'amministrazione del Fondo per il culto, cioè dei capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 40, ed ho trovato che queste spese sarebbero di 1,817,300 lire.

Per fare un paragone colle spese d'un bilancio che più si avvicina all'amministrazione del Fondo per il culto, con quello cioè del Ministero di grazia e giustizia, noi abbiamo una media nella spesa di questo del quattro per cento.

Prendendo in esame i servizi dell'amministrazione del Fondo per il culto tanto nell'entrata quanto nell'uscita, e sommandoli insieme, si avrebbe per compierli una spesa totale di lire 49,504,538, e divisa questa somma colla spesa superiormente accennata, si avrebbe, per spese di amministrazione, la media del tre per cento.

Dunque, il venire a dire che quest'amministrazione del Fondo per il culto profonde e scialacqua tutto in ispece d'amministrazione, a me pare che non sia esatto, ed è perciò che ho creduto mio debito di dare questi schiarimenti: senza però vo-

lere con questo sostenere che, poco o molto, non ci sia a correggere.

L'onorevole Lanzara si è fermato sopra la riscossione dei censi, dei livelli e di altre prestazioni, ed ha creduto che l'amministrazione del Fondo per il culto spendesse troppo anche per questa partita.

Ma, onorevole Lanzara, l'amministrazione del Fondo per il culto, per queste percezioni non ha agenti proprii; sono gli agenti del demanio i quali riscuotono questi canoni, e come sono pagati per quelli del demanio, così saranno pagati anche per quelli dell'amministrazione del Fondo per il culto.

Certo è che l'amministrazione del Fondo per il culto non ha agenti proprii per le riscossioni; sono i ricevitori demaniali i quali riscuotono. E sa l'onorevole Lanzara perchè forse l'amministrazione del Fondo per il culto spenderà un po' di più? Appunto perchè è obbligata a dare al demanio, se non isbaglio, come spesa di amministrazione l'uno per cento, oltre le spese di riscossione; e se questo è, l'amministrazione del Fondo per il culto paga di più, ma non perchè scialacqui nel fare queste riscossioni. (*Interruzione dell'onorevole Lazzaro*)

Mi perdoni, onorevole Lazzaro, il demanio non piglia il cinque per cento sopra queste riscossioni. Se il Fondo per il culto riscuote i canoni in natura... (*Interruzione dell'onorevole Lazzaro*)... nella liquidazione che fa ai comuni? Ma questa è cosa diversa ed è il Fondo per il culto che preleva il cinque per cento per spese di amministrazione. Ed ora vengo a parlare sulle spese delle liti.

L'onorevole Lanzara ha detto meno di quante altre volte si disse in questa Camera per le spese di liti che pagava l'amministrazione del Fondo per il culto; perchè ci fu un nostro collega il quale disse alla Camera che l'amministrazione del Fondo per il culto pareva non fosse stata istituita altro che per far liti. E si disse questo allora, perchè queste spese di liti, non so se ricordo bene, arrivavano a un milione e più centinaia di migliaia di lire. Oggi abbiamo in bilancio 420,000 lire; ma, onorevole Lanzara, non sono nemmeno stanziati per sole spese di liti, di cause propriamente dette; imperocchè se Ella esamina il riparto in articoli di questo capitolo, vedrà come è spesa la somma di queste 420,000 lire, e troverà che vi sono i pagamenti di tasse, di diritti di cancelleria, di onorari agli avvocati, ecc., ed anche le spese di opposizione, quelle che è costretta a fare per interrompere prescrizioni, difendersi da minacce di liti, insomma per tutelare e difendere il suo patrimonio.

Ma sa, onorevole Lanzara, che su 50 mila debitori dell'amministrazione del Fondo del culto, non ce ne sarà uno solo il quale voglia pagare di buona voglia il proprio debito?

Della Rocca. Come nessuno?

Romeo, relatore. Nessuno, onorevole mio amico Della Rocca, vuol pagare quello che deve ad una pubblica amministrazione prima di ricorrere a tutti i mezzi per liberarsene, e certamente sono troppo pochi quelli che lo fanno spontaneamente.

Ha Ella fatto, onorevole Lanzara, un conto del numero delle liti? Inoltre non bisogna guardare soltanto al numero delle liti; bisogna guardare anche all'entità delle liti medesime per potere avere un'idea precisa di quanto costano.

E poi, se da un canto si hanno queste spese di liti, dall'altra parte bisogna anche mettere il ricupero delle spese per le liti stesse.

Della Rocca. Non figurano.

Romeo, relatore. Come non figurano? Figurano nel bilancio dell'entrata. Ed io posso assicurare la Camera di una cosa, e lo dico qui anche, credo, autorizzato dall'onorevole Merzario che ha con me il penoso e molto molesto ufficio di far parte del Consiglio di amministrazione del Fondo culto; che cioè, in tutte le questioni che al Consiglio di amministrazione si presentano, salvo quando rispondano ad un concetto generale di massima al quale non si può rinunciare, e salvo quando rispondano ad una pretesa assolutamente infondata che sembra un mezzo per non adempiere l'obbligazione propria, non vi è caso che noi non si dia il parere favorevole ad una transazione.

Quindi, per quanto a me consta, nell'amministrazione del Fondo per il culto, se oggi vi è un indirizzo in materia di questioni giudiziarie, è appunto quello di transigere; poichè il Consiglio di amministrazione crede, che se tra privati un magro accordo è superiore ad una grossa vittoria dopo una lite, questo principio soprattutto debba applicarsi in una pubblica amministrazione.

Ma ci sono delle questioni gravissime nelle quali, anche con la probabilità di avere una decisione contraria, si è costretti a tentare l'esito di una lite, poichè non si può e non si deve assumere la responsabilità di risolverle.

Come non lasciare la decisione all'autorità giudiziaria, quando trattasi di risolvere una questione di principio generale sull'applicazione della legge.

È vero che è accaduto di avere un parere di giureconsulti, ed anche dell'Avvocatura erariale, contrario alla lite; ma il dubbio restando grave

sempre, se n'è voluta lasciare la risoluzione al magistrato.

Ho sostenuto io questo, nel Consiglio di amministrazione, col convincimento di adempiere un obbligo, e non per l'idea di voler litigare ad ogni costo.

E vi sono anche altre quistioni di ordine diverso, le quali si è costretti di far risolvere all'autorità giudiziaria per il relevantissimo interesse finanziario che si traggono dietro. Come, per esempio, la questione degli assegni vitalizi ai religiosi che pronunziarono i voti prima degli anni ventuno.

Della Rocca. La Cassazione l'ha decisa.

Romeo, relatore. Ma io parlo di prima che la decidesse; ed allora si disse che, siccome trattavasi di una causa d'importanza così grave, era bene che l'autorità giudiziaria con tutte le garanzie di un procedimento vi portasse il suo esame...

Lanzara. Ha deciso. Sono due pesi e due misure.

Romeo, relatore. Bisogna provarlo, onorevole Lanzara.

Lanzara. Lo proverò.

Romeo, relatore. Ma, onorevole Lanzara, chi ha interesse ad adottare due pesi e due misure?

Lanzara. Gli avvocati...

Romeo, relatore. Ma, onorevoli signori, voi mi parlate degli avvocati; ed io voglio dirvi una cosa a questo riguardo. Voi non potete mettere in dubbio che fosse una illustrazione del nostro foro, l'onorevole Pisanelli; ebbene l'economato generale dei benefici vacanti di Napoli, in una causa, chiamò l'onorevole Pisanelli, parlo di lui perchè è morto...

Voce. Non c'era allora l'avvocatura erariale.

Romeo, relatore. Perdoni. Sapete quanto domandò l'onorevole Pisanelli per onorario? Niente altro che 80,000 lire! Con ciò voglio dire che ci sono delle cause, le quali si debbono assolutamente affidare a persone che rappresentino un'illustrazione del foro. (*Interruzioni*) Non sta a me darvi l'elenco degli avvocati del Fondo pel culto. (*Rumori — Interruzioni.*)

Presidente. Facciano silenzio; non interrompano.

Romeo, relatore. Mi pare anche di aver risposto all'onorevole Lazzaro con queste considerazioni.

Non posso però fare a meno di dire qualche parola per ciò che egli ha detto relativamente alla direzione dei servizi ecclesiastici, ora istituita nel Ministero di grazia e giustizia.

Questa direzione non può in nulla modificare lo stato presente in cui trovasi l'amministrazione del Fondo pel culto, perchè altro non rappresenta che un direttore generale posto a capo delle due di-

visioni che oggi trovansi in quel Ministero, una delle quali concerne i servizi del patrimonio ecclesiastico, e l'altra quelli di giurisdizione ecclesiastica.

Ma, si dice dall'onorevole Lazzaro: perchè si è creata? Ed io rispondo: non fui della maggioranza che la volle. (*Ooh! Benissimo! bravo!*)

Ed ora vengo a parlare delle scoperte dei fondi, e dei nuovi Cristofori Colombo, come disse l'onorevole Lazzaro. (*Si ride*)

Queste scoperte, io debbo dire anzitutto che non fui io a farle; (*ilarità*) furono fatte dalla Commissione di vigilanza e dalla Corte dei conti, e quindi io non ho il merito di esserne stato lo scopritore.

Ho detto poco fa che l'amministrazione del Fondo per il culto non ha agenti propri di riscossione, ed ha una forte somma di arretrati da esigere per canoni, censi ed altre prestazioni, i quali, come ricordava l'onorevole Capo, ammontano a 45 milioni circa, salvo gli arretrati per riscossione di *quota di concorso* e per altri titoli.

I quali arretrati, da 45 milioni, come la stessa amministrazione crede, scenderebbero ai 12, volendo calcolare soltanto quelli probabilmente esigibili.

Ora, siccome l'amministrazione, torno a ripeterlo, non ha agenti propri di riscossione, ha cercato di portare un impulso come meglio ha saputo per esigere questi arretrati.

E volendo adottare mezzi straordinari, è arrivata persino a promettere il 25 per cento per aggio di riscossione. Nondimeno non è potuta riuscire. Bisogna che questa cosa pur si dichiari, perchè anche giova che ne resti traccia nei resoconti parlamentari.

Tra l'amministrazione del Fondo pel culto e il demanio ci sono varie questioni; e quello che gli agenti demaniali curano prima, e credo che in ciò non siano nemmeno da censurarsi, sono le riscossioni demaniali. Curano anche le riscossioni del Fondo pel culto, non dico di no; ma sono più portati, dirò così per ragioni di famiglia, alle altre riscossioni.

Ora, data questa situazione di cose, si cercò un modo per vedere di riattivare la riscossione di questi crediti, e s'istituirono i così detti ispettori provinciali, i quali mi pare, sono venti. Non dico che abbiano fatto ottima prova, ma non può dirsi che non abbiano corrisposto allo scopo; perchè, secondo i dati comunicati dall'amministrazione, per l'opera di questi ispettori, tra arretrati riscossi e nuove rendite trovate, si arriverebbe a un paio di milioni.

Siccome questi 20 ispettori non bastano presso

tutte le Intendenze di finanza, presso tutti i ricevitori del registro, almeno i principali; e siccome si è visto, come risulta da un parere autorevolissimo della Commissione di vigilanza, che l'opera loro è stata profittevole, e che un maggior numero d'ispettori sarebbe vantaggioso all'amministrazione, così è stata dal ministro proposta questa maggior somma di 35,000 lire, le quali poi rappresentano un risparmio al capitolo 3, perchè, con quel tanto che si dovrebbe pagare di aggio ai ricevitori del demanio, si pagherebbero questi ispettori.

E qui voglio richiamare l'attenzione di chi mi ha rivolto qualche domanda appunto circa questi ispettori, per dimostrare quello che ha fatto la Commissione generale del bilancio nell'accettare la proposta del Governo.

Capo. L'ho letto e l'ho rilevato.

Romeo, relatore. La Commissione del bilancio ha tolto questa spesa dalla parte ordinaria, e l'ha posta nella parte straordinaria. È una cosa assolutamente transitoria; quindi, questi ispettori cesseranno dal loro ufficio, quando sia cessata l'esazione degli arretrati.

Capo. Questo l'ho detto.

Romeo, relatore. Ma la Commissione generale del bilancio non si è limitata a questo provvedimento; ne ha voluto prendere un altro, ed ha proposto un ordine del giorno con cui domanda che le operazioni compiute da questi ispettori debbano in un prospetto sommario formar parte di un allegato al bilancio.

Vedete quindi come la Commissione generale del bilancio abbia cercato di fare in modo che lo zelo di questi ispettori sia con taluni provvedimenti eccitato, e si possa avere la prova se l'opera loro sarà tale da doverli mantenere o togliere.

L'onorevole Capo mi ha chiesto perchè, aumentando di quindicimila lire la spesa delle nuove Avvocature erariali, non si è diminuita questa somma da quella delle spese per liti.

Io potrei rivolgere quest'altra domanda all'onorevole Capo. Quando si votò il bilancio del tesoro, si aggiunsero, mi pare 75,000 lire per queste tre Avvocature erariali, e nel bilancio del tesoro c'è anche un capitolo per spese di liti dal quale le 75,000 lire non si tolsero. E perchè non si tolsero? Perchè l'onorevole Capo e tutta la Camera le ha votate?

Capo. Io no.

Romeo, relatore. E sia pure che non le abbia votate l'onorevole Capo, ma le ha votate la Camera.

Nicotera. Perchè si aumentarono le Avvocature erariali.

Romeo, relatore. Ma la posizione era la stessa, mi perdoni l'onorevole Nicotera. Si aumentò per l'amministrazione del Fondo pel culto, come si aumentò pel demanio e pel tesoro; non si scema in questo bilancio il capitolo spese di liti, come non si scemò pel bilancio del tesoro.

E poi la previsione della spesa per le liti, è sempre una previsione. Non si spenderà questa somma? Allora andrà in economia. Ma dal momento che l'Amministrazione la propone, deve crederla indispensabile.

Mi resta ora a dire una parola sulla manutenzione dei monumenti.

Capo. Delle chiese di regio patronato.

Romeo, relatore. Io credo che l'onorevole Capo non abbia distinto due partite di spesa, perchè abbiamo le riparazioni ai locali degli enti di regio patronato, e per queste riparazioni c'è una questione che la Commissione ha risolto nel modo che vedete, ed è una questione separata.

Capo. Sì, se tocca al demanio. Dura da dieci anni.

Romeo, relatore. Vi è poi la questione degli edifici monumentali, dei quali parlava l'onorevole Lanzara. Ora, io non posso rispondere altro all'onorevole Lanzara, se non che è il Ministero dell'istruzione pubblica quello che, come crede meglio, spende queste somme.

E posso aggiungere anche un'altra cosa; che il Ministero della pubblica istruzione non crede assolutamente di dover rendere conto in nessun modo all'amministrazione del Fondo per il culto della maniera in cui spende tali somme. (*Movimenti*).

Egli dice: ho quest'obbligo, ho speso tanto, oppure datemi tanto. Ma non dice altro. Quindi, il fare a questo proposito qualunque accusa al Fondo per il culto, pare a me che manchi di base.

Non so se ho dimenticato di rispondere a qualcuno, ma me ne abbiano per iscusato, anche per la fretta che ho di terminare.

Voci. E gli ordini del giorno?

Romeo, relatore. Scusino, mi ero dimenticato di questo.

Presidente. Ma allora voteremo il bilancio il mese venturo. (*Si ride*)

Romeo, relatore. D'altronde, in quanto agli ordini del giorno io non potrei, per ora, parlare altro che a nome mio personale.

Presidente. Dunque Ella si riserva di esprimere l'avviso della Commissione sugli ordinidel giorno che furono presentati.

Presidente. Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni.

Panattoni. L'onorevole relatore terminò il suo discorso con una frase, la quale in me destò penosa impressione: nè saprei restare in silenzio. Egli annunciò che tra le nostre amministrazioni sono sì scarsi e sì scorretti i rapporti, da vedere il Ministero della pubblica istruzione, incaricato di amministrare le somme destinate alla conservazione dei monumenti, rifiutarsi di dare conto delle erogazioni di codeste somme al Fondo per il culto che vi è interessato, perchè parte del patrimonio ad esso assegnato.

Ebbene, tutto ciò esige una perentoria spiegazione così da parte del ministro di grazia e giustizia, come del ministro della pubblica istruzione.

Non concepisco, non saprei tollerare che in Italia siano amministrazioni le quali si ricusino di dare conto del come eroghino le somme loro affidate. Attendo su ciò le spiegazioni del Governo.

Su di un altro argomento io richiamo l'attenzione della Camera: argomento grave e tuttavia non curato, che ne riconduce a discussioni che si svolsero in altri tempi, nel 1877. Preoccupato fin d'allora per la situazione del Fondo per il culto, che oggi ispirò le doglianze dell'onorevole Lanzara e di altri che ne parlarono, io presentai alla Camera un ordine del giorno così concepito:

“ La Camera invita il Ministero a presentare un progetto di legge che assicuri la sorte del basso clero e ne tuteli la indipendenza. ”

Il ministro di grazia e giustizia di quel tempo, oggi ministro degli esteri, l'onorevole Mancini, nella tornata del 23 gennaio 1877, riconobbe giusto il mio invito al Governo; e promise che lo Stato non tarderebbe a venire in aiuto del basso clero. Ebbene, sette anni trascorsero; e lo Stato continuò nella inazione. Nè si pensò a provvidenze di leggi nuove: nè si cercò nemmeno di trarre profitto dalla applicazione di leggi esistenti.

E il basso clero frattanto soffre, costretto a lottare da un lato con la imperiosa volontà di una teocrazia intransigente, dall'altro con le fiscalità e con le strettezze con cui il Fondo per il culto fa mal governo del clero minore.

Io invito il Governo a volgere il pensiero a una situazione così anormale. Non abbandoniamo questo basso clero. Purtroppo noi dobbiamo considerare gli ordinamenti sociali, quali in realtà sono; non quali nella propria mente ciascuno di noi può vagheggiarli, seguendo il fascino dei proprii ideali. Il basso clero ha grande potenza

sul popolo. Pensateci: e ricordate che in questo basso clero, la libertà trovò talora i suoi profeti e i suoi martiri.

Stendiamo la mano al basso clero, che pure è parte di democrazia. Solleviamolo dalla umiliante condizione in cui si trascina, economicamente per le fiscalità del Fondo per il culto, canonicamente per la tirannide vaticana: moralmente per l'abbandono in cui lo lasciamo.

Provvediamo una volta a questo, che non è il meno urgente tra i problemi sociali dell'età nostra. (*Bene!*)

Sanguinetti. Chiedo di parlare.

Presidente. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Merzario.

Merzario. Debbo ringraziare l'onorevole Branca dell'aiuto che mi ha prestato colla sua autorevole parola, ma gli devo anche uno schiarimento. Io non ho mai voluto fare distinzione fra provincie e provincie. Io ho parlato dei parroci ed ho detto che, una volta esaurita la loro liquidazione, bisogna pensare a liquidare la partita dei comuni; ho soggiunto che, intanto, ai comuni della Sicilia s'incominci a pagare qualche cosa, perchè è questione di giustizia, considerando che in Sicilia si è confiscato nientemeno che per 12 milioni di rendita all'anno.

Ma non è soltanto la Sicilia che reclama. Vi sono anche altre provincie; io ho citato la Toscana, ho citato l'Emilia, ho citato altre regioni; ma con questo non ho punto voluto escludere che anche le provincie meridionali non abbiano portato un grande contingente; so benissimo che il contingente napoletano è pari a quello della Sicilia.

Voci. È superiore.

Merzario. E se ho accennato alla Lombardia, è perchè essa pure ha contribuito per sei milioni di rendita, sul patrimonio secolare, perchè quello regolare è stato tutto portato via dai frati e dalle monache in seguito al trattato di Zurigo, che lasciava loro la facoltà di asportare tutto. Io poi ebbi ad osservare come la Lombardia, che pel trattato di Zurigo si vide portare via tutti questi beni, non abbia il diritto di avere il quarto su ciò che è rimasto, cioè sul patrimonio secolare.

Io non ho detto che questo, e non ho inteso per nulla di escludere dai beneficii, se beneficii ne devono derivare, anche le provincie del mezzogiorno che stanno giustamente a cuore dell'onorevole Branca.

Presidente. L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare.

Lazzaro. A me parrebbe che l'onorevole commissario regio dovesse dire la sua opinione, al fine di non costringere poi gli oratori a parlare una seconda volta.

Inoltre osservo all'onorevole presidente che quando i deputati, dalle dieci di questa mattina, sono stati qui, e coi deputati l'onorevole presidente, mi pare che sia...

Presidente. Onorevole Lazzaro, io non posso obbligare l'onorevole commissario regio a parlare, se non vuole. Ella ha chiesto di parlare, ed io glie ne ho data facoltà.

Lazzaro. La ringrazio di questa cortesia. Ho fatto questa osservazione soltanto perchè non si perdesse il tempo in repliche. Del resto, se crede che io debba parlare, parlo.

Presidente. Parli, parli.

Lazzaro. Non sono stanco e parlerò, nonostante che io sia qui da stamattina. (*Si ride*)

Presidente. Ci sono anch'io, onorevole Lazzaro.

Lazzaro. La veggo e l'ammiro. (*ilarità*)

Io dunque mi felicito con l'onorevole relatore perchè non riconosce la paternità e non accetta la solidarietà di due disposizioni: l'una che la Camera ha già votato, l'altra che deve ancora discutersi. Dopo questa felicitazione, che egli, credo, accetterà con la solita sua cortesia, dirò, anzitutto, essere accertato in modo da non potersi mettere in dubbio, che c'è un dualismo tra quel ramo della amministrazione finanziaria che si dice demanio, e la amministrazione del Fondo pel culto. Tutto questo lo sapevamo; ma è bene che, per bocca dell'onorevole relatore, la Camera lo abbia udito affermare nettamente.

Ora, questo dualismo è una delle cause principali per cui vi sono tanti e tanti residui attivi presso la amministrazione del Fondo pel culto. E io vi affermo, o signori, che, se voi non semplificate la amministrazione e se non accettate l'ordine del giorno che ho presentato per abolire assolutamente la amministrazione del Fondo pel culto, e deferire alla amministrazione del demanio tutto ciò che concerne il patrimonio, voi avrete sempre questo dualismo e tutti gli inconvenienti che ne conseguono.

Il Fondo pel culto non ha agenti propri, come ben diceva il relatore, e deve servirsi degli agenti del demanio; i quali, quando si tratta di servire la amministrazione da cui direttamente dipendono, adoperano molto zelo; quando poi si tratta di servire il Fondo pel culto, ritengono questo servizio eccessivo, superiore alle loro forze, e soprattutto non obbligatorio.

Diversa cosa è il servire un'amministrazione

dalla quale si può sperare o temere molto, ed altra cosa è il servire un'amministrazione dalla quale non si può nè temere, nè sperare niente.

Secondo me, la parte patrimoniale dell'amministrazione del Fondo per il culto deve essere deferita al demanio. Che cosa resta dunque di quell'amministrazione? Un semplice ufficio di cassa.

Il Fondo per il culto paga le pensioni ai frati, e gli assegni agli investiti ex-partecipanti delle chiese ricettizie, delle collegiate soppresse; per le cattedrali paga nulla, perchè, come la Camera sa, le cattedrali sono rispettate, e non si fa che la conversione. Ora l'amministrazione del Fondo per il culto non fa questa conversione; la fa il demanio. Il demanio converte i beni, e quando ha fatto la conversione, iscrive a favore del Fondo per il culto tanta rendita quanta ne ha ricavata dalla conversione. Oltre di questa somma che il Fondo per il culto riceve dal demanio, ottiene poi una specie di proprietà per canoni, censi, livelli, insomma ottiene tutte quelle rendite di difficilissimo accertamento per le quali bisogna avere quei tali ispettori che io ho chiamati nuovi Cristofori Colombo. (*Si ride*)

Dunque l'amministrazione del Fondo per il culto, non fa che pagare degli assegni. E io vi domando, o signori: è necessario che ci sia un ente a parte per pagare le pensioni ai frati, per pagare gli assegni agli ex-partecipanti delle chiese ricettizie, agli ex-canonici delle collegiate soppresse?

Ma il servizio delle pensioni chi lo fa in tutto il regno d'Italia? Il Tesoro; dunque l'amministrazione del Tesoro faccia il servizio anche per queste pensioni. Ne avremo molti vantaggi; fra gli altri che non si vedrebbe lo scandalo che si è veduto negli anni scorsi, e per cui diverse volte abbiamo dovuto venire davanti alla Camera; quello cioè che questi disgraziati investiti, questi così detti ex-partecipanti delle chiese ricettizie, e questi canonici delle collegiate soppresse sono stati costretti a pagare due volte la ricchezza mobile. (*Commenti*) Sicuro: invece di pagare il 13.20 per cento, pagavano il 21 per cento.

Essi hanno naturalmente fatto delle liti, delle cause; ma l'amministrazione del Fondo per il culto rispondeva: io vi do tanto di meno per quanto di meno dà a me il demanio. Il ricevitore del registro a sua volta, quando andavano per riscuotere l'assegno, diceva loro: voi siete sui ruoli delle imposte, e bisogna che paghiate. Quindi essi una volta pagavano la ricchezza mobile per ritenuta, e un'altra sopra i ruoli.

La causa promossa da costoro durò molti anni; finalmente la Corte di cassazione diede ragione

ai preti, e disse giustamente: voi dovete pagare una volta come tutti gli altri cittadini, e non due.

Ottenuta la vittoria, gli interessati reclamano per gli arretrati, ed avevano ragione; ma l'avvocatura erariale ha trovato il modo di stancare con infinite opposizioni questa povera gente; e siccome essi non avevano quattrini a iosa, hanno finito col contentarsi della sentenza, senza più pensare agli arretrati.

Ma, anche quando fu pronunziata la decisione della cassazione, sapete, o signori, che cosa pensò di fare l'amministrazione del Fondo per il culto? Di eseguire la sentenza medesima, e quindi far pagare la ricchezza mobile una sola volta, soltanto per quei canonici che avevano fatta e vinta la lite; per gli altri pensava di continuare a farla pagare due volte, perchè diceva che la sentenza aveva giudicato sopra fatti speciali e non aveva stabilito un principio da estendersi a tutti. È un fatto strano questo! (*Movimenti, interruzioni*)

Capo. Sono cose vere.

Lazzaro. Allora, se non erro, il Consiglio dei ministri dovette intervenire, e trovò molto giusto che quel principio stabilito dalla Corte di cassazione per alcuni, valesse per tutti. Dovette quindi intervenire il Governo con tutta la sua autorità, perchè un giudicato della cassazione, fondato sulla giustizia avesse esecuzione. Questo si è veduto nel Regno d'Italia!

Una voce. Molti anni or sono.

Lazzaro. Io dico adunque che tutti gli inconvenienti da noi deplorati non sono attribuibili agli uomini. Io riconosco che alla direzione del Fondo per il culto vi sono stati e vi sono uomini eminenti, vi sono stati e vi sono dei patrioti, vi sono stati e vi sono delle persone molto intelligenti. Il vizio è nell'istituzione la quale ha fatto il suo tempo. Noi non rimedieremo a nessuno degli scontri che abbiamo deplorato davanti alla Camera, se non avremo il coraggio di adottare una misura radicale. (*Bene!*)

Come io diceva poc'anzi, si è creata una nuova direzione generale degli affari ecclesiastici al Ministero di grazia e giustizia, intorno alla quale io non ho fatto questione, quando s'è votato il bilancio di quel Ministero.

Ora l'onorevole relatore mi ha richiamato quasi per darmi una lezione amministrativa; e io, suo scolaro, accetto la lezione che per altro non merito. Però gli dico: una delle due; o la direzione generale è utile a qualche cosa, e sta bene che la Commissione l'abbia votata; ovvero non serve a nulla, ed allora onorevole, relatore, perchè dobbiamo spendere

oltre dieci mila lire all'anno a carico dei poveri contribuenti?

Romeo. Ma se l'avete votata!

Lazzaro. È vero. Ma io suppongo che la Camera non abbia voluto votare una inutilità; io suppongo che il Governo, nel presentare questa nuova istituzione alla Camera non abbia inteso di far votare una cosa perfettamente inutile; io debbo supporre che, votandosi, l'istituzione di una direzione generale, si intese stabilire le cose in modo che questa direzione generale rappresenti qualche cosa, poichè non posso nè voglio credere che si sia creata per favorire un individuo. Lungi da me questo sospetto. Io dunque debbo credere che questa direzione generale debba essere utile agli interessi del paese.

Ora, io domando all'onorevole relatore: che cosa fanno al Ministero di giustizia quelle due divisioni che oggi voi avete riunito sotto un direttore generale? Di che cosa si occupano? Ve lo dirò io. Una concerne l'alta polizia ecclesiastica, le questioni di regio patronato, gli *exequatur* che si domandano, i rapporti tra la Casa Reale ed il Ministero per ciò che concerne le chiese patrine; insomma questa divisione si occupa, diciamo così, della diplomazia ecclesiastica.

L'altra divisione si occupa della bassa politica, o per usare una frase più corretta, della politica amministrativa.

Onorevole relatore, sa lei che gli economati non possono disporre di nulla, neanche di un sussidio per far riparare un campanile di qualche chiesa rovinata, senza l'ordine del Ministero di grazia e giustizia?

Quindi non è esatto ciò che Ella diceva, onorevole relatore, che noi, cioè, abbiamo sempre declamato alla Camera contro quel sistema che faceva del ministro di grazia e giustizia, un provveditore di pissidi, di Cristi e di campane. (*ilarità*)

Onorevole relatore, si presenti anche lei a far sentire qualche reclamo giusto per una chiesa povera abbandonata, e chieda qualche spesa all'economato, e vedrà che cosa ottiene; se l'ordine non parte dall'amministrazione centrale non si può aver mai niente.

Inoltre osservo che questa direzione generale dovrà essere organizzata per mezzo di un decreto reale. Non c'è via di mezzo. La Camera ha votato i fondi; ma nel votare i fondi ha lasciato al potere esecutivo la facoltà di organizzare la nuova istituzione secondo i bisogni del servizio.

Quindi il potere esecutivo potrà ordinare questa direzione generale in modo che sia suscet-

tibile di provvedere a tutti quei servizi, che oggi sono demandati al Fondo per il culto.

Romeo, relatore. Ma se esiste per legge, per dieci leggi il Fondo per il culto!

Lazzaro. Non ho udito l'interruzione.

Di San Donato. Dice che il Fondo del culto esiste per dieci leggi.

Lazzaro. Queste non sono ragioni che mi persuadono.

Di San Donato. Ditelo a lui! (*ilarità*)

Lazzaro. Lo dico a lui! Io non ho già proposto che si sopprima subito con un voto della Camera quell'amministrazione. Ho proposto che il Governo ci proponga di sopprimerlo con un apposito disegno di legge.

Quindi confermo la mia proposta, che io non credo di aver manifestato con leggerezza. L'amministrazione del Fondo pel culto non ha esistenza propria, esistenza necessaria; altri enti possono fare il servizio che essa compie. Coi vostri ispettori provinciali, onorevole relatore, non riuscirete a nulla; anzi non riuscirete che ad aggravare gli inconvenienti lamentati.

E sapete perchè? Per una semplice ragione. Voi, istituendo quindici ispettori provinciali, dite loro: noi vi pagheremo fino a che non saranno scoperte queste vene d'oro che noi, finora non abbiamo saputo scoprire. Quando le avrete scoperte vi licenzieremo.

Ora, questi ispettori troveranno naturalmente moltissime difficoltà per compiere il loro ufficio, perchè si tratta di scoprire dove sono i titoli che da secoli non si sono più potuti trovare, perchè sono passati da mano in mano. Inoltre, sapendo che sono impiegati finchè le fonti d'oro non sono scoperte, è che verranno licenziati appena che lo siano, è naturale che questi ispettori avranno tutto l'interesse diretto a non scoprire mai niente. (*Viva ilarità*)

Voi avete creati degli ispettori per scoprire, i quali, per vivere, hanno tutto l'interesse di non scoprire, e di fare tutto il contrario di ciò che dovrebbero per l'incarico che loro è affidato. Ma almeno, onorevole Commissione, se fossero stati stabiliti questi Cristofori Colombo nella parte ordinaria del bilancio! Questa gente, essendo sicura del fatto suo, forse avrebbe lavorato allo scopo a cui la destinate! Così, invece, essi ripeteranno l'episodio di quel tale medico il quale non voleva mai levare le spine dal piede dell'ammalato. La Camera conosce di che si tratta. (*Si ride*)

L'onorevole relatore ha fatto noto alla Camera lo spirito di pacificazione, da cui l'egregia Commissione di vigilanza è animata nei litigi. Ed io

credo pienamente alle parole del relatore; credo pienamente a questo spirito, diciamo così pacificatore degli egregi componenti la Commissione di sorveglianza. Ma io non credo che la Commissione amministrativa, sappia sempre tutto quel che si fa nell'amministrazione del Fondo pel culto. La Commissione non può sedere ogni giorno, e si riunisce quando le è possibile. È un'opera gratuita, un'opera patriottica che compiono gli egregi uomini che la compongono, e fanno anche troppo.

L'onorevole relatore ha citato un caso, ed io era già preparato a citarlo. Ha citato cioè il caso delle professioni irregolari; questione antichissima, sollevata fino dal 1868. Io so, almeno da quanto ha detto l'onorevole relatore e da quanto mi risulta per altra via, che si sono percorsi tutti gli stadii della giurisdizione. Ebbene in tutti gli stadii della gerarchia giudiziaria, l'amministrazione del Fondo pel culto, ha avuto torto; anche in Cassazione.

L'amministrazione non si adagiò nemmeno alla decisione della Cassazione; credette che questa avesse considerato malamente la questione, e voleva rifare la causa sotto un'altra forma.

Fu domandato parere all'onorevole Mantellini, come avvocato generale erariale, ed egli dissuase l'amministrazione da un nuovo processo, affermando che la Cassazione aveva giudicato bene. Or bene sapete, o signori, che cosa è avvenuto? È avvenuto che, nonostante tutto questo, l'amministrazione del Fondo per il culto ha rifatto il processo, e noi non sappiamo quanto spenderà per questa lite. (*Commenti*)

Io richiamo su questo fatto l'attenzione del commissario del Governo; tanto più che l'amministrazione del Fondo per il culto, per la sua costituzione, si crede autonoma e indipendente dal Ministero di grazia e giustizia, il quale forse non esercita l'ingerenza che dovrebbe esercitare, una volta che dell'amministrazione medesima risponde davanti al Parlamento.

L'onorevole relatore ha fatto un confronto fra le spese che si fanno da alcune amministrazioni e quelle che si fanno dal Fondo per il culto, e gli è sembrato che le spese del Fondo pel culto non siano poi tanto gravi come sembrano a taluni.

Io sono un cattivo contabile, onorevole relatore, poichè la contabilità non è stata mai il mio forte; (*Si ride*) ma un'addizione la faccio anch'io, e vedo che per tutto quanto il Ministero di grazia e giustizia, le spese di carattere generale sono di 1,440,000 lire; mentre le spese per l'amministrazione del Fondo per il culto sono di

1,729,000 lire, una piccola parte delle quali va a carico del Ministero delle finanze.

Ora, questo evidentemente è qualche cosa di anormale che merita d'essere seriamente considerato, al fine di vedere come si possa provvedere.

E poichè io non intendo di parlare un'altra volta su questo argomento, mi permetta la Camera di fare altre due osservazioni che mi sembrano molto gravi nell'interesse della giustizia.

L'amministrazione del Fondo per il culto, nel liquidare gli assegni ai membri delle collegiate e delle chiese ricettizie sopresse, secondo gli statuti di questi enti, oltre le quote personali, assegnò una somma per le spese del culto, talchè le spese di culto, per molti di questi enti soppressi, vanno a carico degli investiti.

Detto questo, faccio un conto pratico perchè la Camera possa intendere con maggiore facilità quello che io voglio dire.

La chiesa *B* riceveva 10,000 lire per assegno personale agli investiti, più 1000 lire per le spese di culto, le quali erano ripartite in parti eguali tra i diversi componenti della chiesa. Ora è accaduto che, al momento della liquidazione, gli investiti erano venti; quindici sono morti, ne sono rimasti cinque. E il Fondo per il culto si ritiene non solamente l'assegno personale dei quindici, ma anche la loro parte della somma per spese di culto; le quali spese, in qualunque numero d'individui siano ripartite, rimangono sempre quali erano; colla differenza che, invece di andare a carico di venti, vanno a carico di cinque. (*Senso*)

Sopra un'altra cosa richiamo l'attenzione dell'onorevole commissario del Governo. Le spese di culto, quando sono stabilite dalla fondazione in una data misura, vanno a carico degli investiti, se gl'investiti sono vivi; ma se qualcuno di essi viene a morire, vanno a carico del Fondo del culto. La legge del 1867 stabiliva che quando cessa, per causa di morte, l'assegno agli investiti delle chiese ricettizie delle provincie napoletane che sono chiese comunali, l'equivalente di questo assegno spetta ai comuni.

Io aveva l'onore di fare parte della Commissione che preparò e presentò alla Camera il disegno di legge relativo, e fui uno di coloro che sostennero quest'articolo. La Camera lo accettò, nel chiarissimo, evidente sentimento di fare un beneficio ai comuni; cioè che, a misura che uno di questi investiti delle chiese ricettizie morisse, il comune venisse a ricavare un beneficio da quella morte. Ebbene, quest'articolo di legge non si è

mai eseguito. Vi sono delle chiese ricettizie i cui componenti sono ridotti appena ad un quarto, ad un quinto; ebbene il rimanente degli assegni è stato forse dato ai comuni? No; lo ha preso tutto l'amministrazione del Fondo per il culto!

Romeo, relatore. Perchè non la citano in giudizio? (*Rumori a sinistra.*)

Capo. Ma che cosa volete; che si facciano cause ogni giorno?

Presidente. Non interrompano. Continui, onorevole Lazzaro.

Romeo, relatore. Io dico che l'onorevole Lazzaro ha ragione: facciano causa.

Presidente. Non interrompa, onorevole relatore.

Lazzaro. Un'ultima osservazione ed ho finito, perchè mi accorgo di avere tediata la Camera. (*No, no, a sinistra*) La Commissione propone quindicimila lire di aumento di contributo all'Avvocatura erariale, ed intanto l'onorevole relatore ci dice che l'amministrazione del Fondo per il culto, usa riservarsi il diritto di chiamare degli avvocati estranei. Ed allora una delle due; o voi pagate una somma all'Avvocatura erariale, e non avete il diritto di servirvi di avvocati fuori dell'avvocatura stessa; o voi volete servirvi di avvocati fuori dell'Avvocatura erariale, ed allora aboliamo non solamente le 15,000 lire, ma le 80 mila, che voi pagate per l'Avvocatura erariale, senza contar chissà quante migliaia di lire per gli avvocati estranei. Questo non è solamente grave, ma parmi che sia perfino immorale. Ed a questo che ho detto non ci sono osservazioni da fare.

Quindi io mantengo il mio ordine del giorno: la Camera deciderà come vuole; ma la responsabilità non peserà sopra di me che ho detto quello che la mia coscienza mi dettava. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Onorevole Capo, Ella ha domandato di parlare?

Voci. A dimani, a dimani!

Presidente. Rimanderemo a dimani il seguito della discussione.

Il deputato Sonnino Sidney presenta una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Sonnino-Sidney a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Sonnino-Sidney. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Commissione generale del bilancio, la relazione sullo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1884-85.

Presidente. Do atto all'onorevole Sonnino-Sidney della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Discussione sull'ordine del giorno.

Randaccio. Essendo stata distribuita la relazione sul disegno di legge: "provvedimenti e sussidii per la marineria mercantile, „ io pregherei la Camera di volere iscrivere questo disegno di legge nell'ordine del giorno delle sedute mattutine.

Presidente. Se non ci sono osservazioni, la proposta dell'onorevole Randaccio s'intenderà approvata.

(È approvata.)

La seduta è levata ore 7 e 10.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1° Svolgimento di una proposta di legge del deputato Bonghi per modificazioni della legge sulle incompatibilità parlamentari.

2° Seguito della discussione sopra lo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. (139-A)

3° Aumento degli stipendi dei pretori ed aggiunti giudiziari. (205) (*Urgenza*)

4° Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1884-85 (142-A); e relative interrogazioni e interpellanze dei deputati Aventi e altri, Carmine e Taverna, Caperle, Cavallotti, Mascilli, Cavallotti, Della Rocca, Sani Severino, Costa, Majocchi e altri.

5° Modificazione della legge sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. (181) (*Urgenza*)

6° Responsabilità dei padroni e imprenditori per gli infortuni degli operai sul lavoro. (73) (*Urgenza*)

7° Circostrizione giudiziaria ed amministrativa dei due mandamenti di Pistoia. (118)

8° Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti. (35) (*Urgenza*)

9° Stato degli impiegati civili. (68) (*Urgenza*)

10° Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

11° Modificazioni ed aggiunte al titolo VI della legge 20 marzo 1865 n° 2298, allegato F sulle opere pubbliche. (31) (*Urgenza*)

12° Riforma della legge sulla leva marittima in relazione al testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito. (45)

13° Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127) (*Urgenza*)

14° Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiari. (86) (*Urgenza*)

15° Aggregazione del comune di Palazzo Canavese al mandamento d' Ivrea. (213)

16° Contratti d'acquisto delle Roggie Busca e Rizzo-Biraga. (158-A)

17° Pensioni degli impiegati civili e dei militari; e costituzione della Cassa-pensioni. (22-A) (*Urgenza*)

Prof. Avv. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1884 — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).